



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2016/2017

# Comunicato Ufficiale n. 67 del 12 gennaio 2017

## COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SABATO 28 GENNAIO 2017 – HILTON ROME AIRPORT – FIUMICINO (ROMA)

Allegato al Comunicato Ufficiale n. 64 del 5 gennaio 2017 è stato pubblicato il **Comunicato Ufficiale n. 191 del 4 gennaio 2017** della L.N.D., relativo alla **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti**.

\* \* \* \* \*

### RIUNIONI PROVINCIALI CON LE SOCIETÀ DEL C.R. CAMPANIA

A conferma dell'efficace e continuo rapporto instaurato con le società che svolgono attività nell'ambito del C.R. Campania, dopo le precedenti riunioni su base provinciale, il Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibia, come preannunciato nel corso dell'Assemblea del 19 dicembre ultimo scorso, ha ritenuto di programmare, per il mese di gennaio p.v., una serie di incontri, come di seguito indicati, che costituiranno anche l'occasione per effettuare le **premiazioni delle società vincitrici i Campionati e le graduatorie di Coppa Disciplina, in ordine alle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016** e, comunque, rappresenteranno un importante momento di verifica a metà stagione sportiva dell'attività in corso.

Nell'ambito delle medesime riunioni, saranno altresì, premiati, i Corsisti **partecipanti ai Corsi per Dirigenti Sportivi della stagione sportiva 2014/2015**.

Le innanzi indicate riunioni sono state programmate, **con la collaborazione diretta delle rispettive Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.**, come di seguito indicato:

- **AVELLINO – giovedì 19 gennaio 2017 – ore 17.00: Centro Sociale “Samantha Della Porta”, sito in via Morelli e Silvati: società di Avellino e provincia;**
- **BENEVENTO – venerdì 13 gennaio 2017 – ore 17.00: Università degli Studi “Giustino Fortunato”, sita in via Raffaele Delcogliano, 12: società di Benevento e provincia;**
- **CASERTA – lunedì 16 gennaio 2017 – ore 17.00: Polo Culturale Villa Vitrone – via Fulvio Renella (ex via Napoli), 100: società di Caserta e provincia;**
- **SALERNO – venerdì 20 gennaio 2017 – ore 17.00: “Salone dei Marmi” – Comune di Salerno, sito in via Roma, 76: società di Salerno e provincia;**
- **NAPOLI – lunedì 23 gennaio 2017 – ore 17.00: “Sala dei Baroni” – Maschio Angioino, sita in Piazza Municipio: società di Napoli e provincia.**

Alle riunioni saranno presenti: **il dott. Cosimo Sibilia**, Commissario Straordinario del C.R. Campania - L.N.D.; **il dott. Salvatore Gagliano**, l'ing. **Alberto Ramaglia** ed **il dott. Felicio De Luca**, **Vice Commissari** del C.R. Campania – L.N.D.

In occasione di ognuna delle riunioni innanzi indicate, **A CIASCUN DELEGATO DI OGNI SOCIETÀ PARTECIPANTE SARANNO CONSEGNATI**, a titolo simbolicamente sportivo, **TRE PALLONI**.

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 197** del 10 gennaio 2017, relativo all'istanza di grazia del calciatore **Francesco Esposito**;
- **Circolare n. 38** del 10 gennaio 2017, relativa alle **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping**, inerente i sigg. **Ajrys Preleci e Giuseppe Guglielmino**;
- **Circolare n. 39** del 10 gennaio 2017, relativa alla **Legge di Bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, n. 232**;
- **Circolare n. 40** dell'11 gennaio 2017, relativa alle **scadenze fiscali ed ai principali adempimenti 2017 (Circolare n. 2 – 2017 del Direttore Generale della F.I.G.C.)**.

\* \* \* \* \*

## **ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI 2016/2017**

Il Commissario Straordinario, rilevata la necessità di proseguire l'opera di riassetto dello staff tecnico, anche alla luce dei risultati della scorsa stagione sportiva, anche al fine di dare maggiore impulso all'attività delle Rappresentative del Comitato Regionale, conferma fino al termine della corrente stagione sportiva (30 giugno 2017) le seguenti nomine:

- **COORDINATORE DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI DI CALCIO A UNDICI (MASCILE E FEMMINILE): IL SIG. SEBASTIANO SCARFATO**;
- **COORDINATORE DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI DI CALCIO A CINQUE (MASCILE E FEMMINILE): IL DOTT. FERDINANDO MAINENTI**.

I suindicati Coordinatori, di concerto con il Commissario Straordinario e/o un suo delegato, dovranno sovrintendere, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, a tutte le attività delle Rappresentative.

Come dalle indicazioni dei nominati Coordinatori, l'organico tecnico di ogni singola squadra Rappresentativa del Comitato Regionale Campania è così composto:

### **RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11 (Coordinatore Sig. Sebastiano Scarfato)**

#### **A) RAPPRESENTATIVA JUNIORES:**

Allenatore: **CORRADO SORRENTINO**

#### **B) RAPPRESENTATIVA ALLIEVI:**

Allenatore: **VALERIO GAZZANEO**

#### **C) RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI:**

Allenatore: **FEDERICO CUOMO**

**D) RAPPRESENTATIVE CALCIO FEMMINILE UNDER 15 e UNDER 23:**

Allenatore: RAFFAELE CICCARELLI

**RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 (Coordinatore Dott. Ferdinando Mainenti)**

**A) RAPPRESENTATIVA JUNIORES:**

Allenatore: MAURIZIO DEDA

**B) RAPPRESENTATIVA ALLIEVI:**

Allenatore: FLORIS POLIDORO

**C) RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI:**

Allenatore: ANTONINO CONTE

**D) RAPPRESENTATIVA CALCIO FEMMINILE:**

Allenatore: NICOLETTA SERGIANO

Il Commissario Straordinario, certo di interpretare il pensiero di tutte le Società Campane, rivolge a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato, in ambito tecnico, con il Comitato Regionale per l'attività delle squadre Rappresentative un sentito e non formale ringraziamento.

\* \* \* \* \*

**TABULATO DEI CALCIATORI SVINCOLATI**

Le società sono tenute ad un'attenta verifica del tabulato dei calciatori tesserati e segnalare, a mezzo fax, eventuali anomalie.

\* \* \* \* \*

**BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI "ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE"**

**NAPOLI, 20 FEBBRAIO / 25 MARZO 2017**

**SCADENZA DOMANDE: MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017**

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 62 del 22 dicembre 2016, sono pubblicate le norme e le modalità per l'ammissione al **Corso di "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile"**.

Le domande di ammissione al Corso da redigersi su carta semplice (schema allegato A), dovranno pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati, al Settore Tecnico F.I.G.C. – Ufficio Corsi Allenatori – Corso di "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" via G. D'annunzio 138/b – 50135 Firenze entro il termine perentorio del 7 febbraio 2016. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it) – [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it).

\* \* \* \* \*

## **SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI** **CORSI DI FORMAZIONE**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero **081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta).  
Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

\* \* \* \* \*

## **TESSERE FEDERALI PER L'ACCESSO AGLI STADI**

Viste le numerose segnalazioni pervenute di problematiche legate all'accesso negli stadi dove si svolgono le gare dei Campionati organizzati nell'ambito del C.R. Campania, anche al fine di evitare comportamenti non conformi alla normativa, si rappresenta alle società che la tessera federale, in corso di validità, *permette l'accesso a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sotto il controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel TERRITORIO NAZIONALE.*

\* \* \* \* \*

## **SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405**

Dalla giornata di gare del 9 ottobre prossimo sarà attivato il servizio Pronto AIA per le gare dei Campionati Regionali 2016/2017 di Prima Categoria, Seconda Categoria ed Attività Mista.

Le società potranno contattare l'utenza telefonica indicata in epigrafe, **da 45 a 30 minuti prima dell'orario d'inizio della gara**, dopodiché essa sarà spenta.

\* \* \* \* \*

## **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2016/2017**

Il C.R. Campania – L.N.D. indice ed organizza, per la corrente stagione sportiva 2016/2017, i **Corsi per Dirigenti Sportivi**.

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicato il Regolamento ed il calendario del primo Corso. In via di previsione essi si terranno presso gli Atenei: Federico II, di Napoli; Università del Sannio, di Benevento; Università di Salerno e presso il Salone C.O.N.I. di Caserta.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**

Il programma gare, i risultati ed i provvedimenti del Campionato Regionale Under 17 2016/2017 saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale SGS del C.R. Campania. Eventuali richieste di modifica al programma delle gare vanno, pertanto, inoltrate al numero di fax **081 2449021**.

\* \* \* \* \*

## **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

### **(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB)**

Si evidenzia che, come già più volte chiarito nel corso della scorsa stagione sportiva, il cartellino provvisorio stampato dalla pagina web non ha alcun valore ai fini del riconoscimento in occasione delle gare dei Campionati e Tornei, organizzati nell'ambito del C.R. Campania.

\* \* \* \* \*

## **AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per le giornate di gara dei Campionati del 15 gennaio 2017, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Gladiator 1924	Casal di Principe;
Artemisium	Durante – Savignano Irpino;
Cral Fincantieri Stabia	F. Nappi – Somma Vesuviana;
Libertas S. Marco Trotti	Cellole;
Real San Felice a Canello	Reale – Capua;
Real Sant'Agnello	Sant'Agnello;
Alba Frattese	Comiziano;
Gladiator 1924 (a.m.)	San Cipriano d'Aversa;
Real San Felice a Canello (a.m.)	Reale – Capua;
Fulgor Sangiorgio (a.m.)	De Cicco – Sant'Anastasia;
Sporting Accadia (a.m.)	L. Durante – Savignano Irpino.

\* \* \* \* \*

## **UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ**

**Le società che intendono inoltrare le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, attraverso l'utilizzo della casella p.e.c. assegnata, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di attività competente.** Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. **La comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l'ok) l'indirizzo pec.**

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività:

### **COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI**

[presidenza@pec.lndcampania.it](mailto:presidenza@pec.lndcampania.it)

[segreteria@pec.lndcampania.it](mailto:segreteria@pec.lndcampania.it)

### **ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE**

[campionati@pec.lndcampania.it](mailto:campionati@pec.lndcampania.it)

[att.amatoriale@pec.lndcampania.it](mailto:att.amatoriale@pec.lndcampania.it)

[calcioacinqe@pec.lndcampania.it](mailto:calcioacinqe@pec.lndcampania.it)

[calciofemminile@pec.lndcampania.it](mailto:calciofemminile@pec.lndcampania.it)

### **UFFICIO TESSERAMENTI**

[tesseramenti@pec.lndcampania.it](mailto:tesseramenti@pec.lndcampania.it)

### **CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE**

[contabilita@pec.lndcampania.it](mailto:contabilita@pec.lndcampania.it)

[fornitori@pec.lndcampania.it](mailto:fornitori@pec.lndcampania.it)

## **ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA**

[gst@pec.lndcampania.it](mailto:gst@pec.lndcampania.it) (per il Giudice Sportivo Territoriale)

[fft@pec.lndcampania.it](mailto:fft@pec.lndcampania.it) (per il Tribunale Federale Territoriale)

[csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it) (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

## **PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE**

[affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it](mailto:affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it)

Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono scaricare dalla sezione “*moduli*” sul sito del Comitato l'apposita richiesta e farla pervenire, debitamente timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante, alla Segreteria del C.R. Campania.

\* \* \* \* \*

## **TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.**

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il “*Centro Direzionale*” di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143.

I numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** sono i consueti:

**TELEFONO: 081 5537216**

**FAX: 081 5544470.**

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

**MARTEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00

**GIOVEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

### **SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:**

**TELEFONO: 081 2449030**

**FAX: 081 2449021.**

### **CALCIO A CINQUE:**

**TELEFONO: 081 2449020**

**081 2449021.**

### **CALCIO FEMMINILE:**

**TELEFONO: 081 288188**

**081 2449021.**

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:**

**TELEFONO: 081 288188**

**FAX: 081 2449023.**

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

**FAX: 081 202842.**

\* \* \* \* \*

## **CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA DI CALCIO A CINQUE MASCHILE**

**AVERSA – 18 GENNAIO 2017 – ORE 19.00 – TENDOSTRUTTURA CONTI – via De Nicola**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicato l'elenco dei calciatori (nati dal 1° gennaio 1998) convocati per una seduta di allenamento per le selezioni della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Maschile, che si riconvocano presso la **Tendostruttura Conti di Aversa, mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 19.00.**

**Il C.R. Campania raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.**

Ogni singolo calciatore si presenterà alla convocazione munito di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

\* \* \* \* \*

## **CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

**CERCOLA – 16 GENNAIO 2017 – ORE 20.00 – CENTRO FIPAV – via Matilde Serao**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicato l'elenco delle calciatrici convocate per una seduta di allenamento per le selezioni della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Femminile, che si raduneranno presso la **Tendostruttura Centro FIPAV, lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 20.00.**

**Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.**

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

\* \* \* \* \*

## **PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE**

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse o in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale.**

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.



Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, pag. 105 (paragrafo "Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo").

\* \* \* \* \*

## **FASE REGIONALE – COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017** **SEMIFINALI (RITORNO: 18 GENNAIO 2017)**

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare di ritorno delle semifinali, in programma **mercoledì 18 gennaio 2017**, con inizio alle **ore 14.30** (salvo diversa specifica indicazione):

1.	<b>PORTICI 1906</b>	<b>AURUNCI</b>	<b>San Ciro – PORTICI</b>
2.	EBOLITANA 1925 S.R.L.	FOOTBALL C. SORRENTO	Dirceu – EBOLI

La gara di finale regionale si disputerà, in campo neutro, **mercoledì 1° febbraio 2017**.

Come dal Regolamento della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 5 agosto 2016, **allo scopo di assicurare la massima regolarità di svolgimento delle gare di Coppa Italia e delle gare di Campionato, a decorrere dalle gare del quarto turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti, le gare di Campionato (Eccellenza o Promozione) delle società interessate, in calendario la giornata che precede (29.1.2017) e la giornata succedanea (22.1.2017 – 5.2.2017) a quelle della data di disputa dell'incontro, saranno disposte d'ufficio la domenica.**

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA 2016/2017** **TERZO TURNO (RITORNO: 18 GENNAIO 2017)**

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare di ritorno degli ottavi di finale, in programma **mercoledì 18 gennaio 2017**, con inizio alle **ore 14.30** (salvo diversa specifica indicazione):

1.	CASAL DI PRINCIPE PRIMAVERA	H2O RIARDO SOCCER	CASAL DI PRINCIPE
2.	CASTELPOTO	AIROLA	CASTELPOTO
3.	VINCENZO NIGRO BAGNOLI I.	ANZANO 1971	V. Gatti – C. da Difesa – BAGNOLI IRPINO
4.	REAL PAGO	SAVIANO 1960	TAURANO
5.	UMBERTO MARINO	INTERPIANURESE	<b>Non giocasi esclusione Interpianurese</b>
6.	FOOTBALL CLUB CHIEVE	FUTSAL CISTERNA	G. Troisi – GIFFONI VALLE PIANA
7.	<b>LICINELLA</b>	<b>SPORTING VIETRI SUL MARE</b>	<b>Non giocasi esclusione Licinella e Sp. Vietri S.M.</b>
8.	NOVI VELIA	SAN MAURESE	P. Prignani – NOVI VELIA

Le gare del quarto turno (quarti di finale), si disputeranno come segue: **andata: mercoledì 1° febbraio 2017; ritorno: mercoledì 18 febbraio 2017.**

\* \* \* \* \*



## **VARIAZIONI DEFINITIVE**

Le presenti comunicazioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione di questo C.U., sia le indicazioni, di cui ai Comunicati Ufficiali dei rispettivi calendari, sia quelle eventualmente pubblicate successivamente, in ordine alle seguenti società:

### **CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA**

#### **GIRONE "B"**

GALAZIA 1997

OASI SANFELICIANA

**DOMENICA 11.00**  
**LUNEDÌ FED.**

### **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1**

#### **GIRONE "A"**

C.F. SPARTAK S. CIOLA C5

**SABATO 15.00**

\* \* \* \* \*

## **Modifiche al programma gare del 14 – 15 e 16 gennaio 2017**

Si pubblica, di seguito, il programma aggiornato delle gare in calendario nella giornata dell'8 gennaio 2017, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- sedicesima giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;
- dodicesima giornata del Campionato di Prima Categoria ed Attività Mista;
- decima giornata del Campionato di Seconda Categoria;
- undicesima giornata del Campionato di Calcio Femminile;
- diciottesima giornata del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1;
- tredicesima giornata del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2;
- ottava giornata del Campionato di Calcio a Cinque Serie D (anche decima per il girone F);
- undicesima giornata del Campionato di Calcio a Cinque Juniores (anche dodicesima per il girone F);
- undicesima giornata del Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 15 gennaio 2016**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 14 gennaio 2013**, oppure a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **LUN**, da leggere **lunedì 16 gennaio 2013**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

# ORARIO FEDERALE – ORE 14.30

## ECCELLENZA

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BARANO CALCIO	ISOLA DI PROCIDA	R	14/01/2017 14:30	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
CASALNUOVO CALCIO	MONDRAGONE	R	14/01/2017 14:30	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
OPLONTI PRO SAVOIA	NEAPOLIS	R	14/01/2017 14:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
PORTICI 1906 (**)	PIMONTE 1970	R	15/01/2017 11:00	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
AURUNCI	ATLETICO CASALNUOVO	R	15/01/2017 11:00	COMUNALE	VITULAZIO	
GLADIATOR 1924	U.S. MARIGLIANESE	R	15/01/2017 14:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
VIRTUS VOLLA (***)	SAN GIORGIO 1926	R	15/01/2017 10:30	P. BORSELLINO	VOLLA	VIA SAN GIORGIO
VIS AFRAGOLESE 1944	HERMES CASAGIOVE	R	15/01/2017 11:00	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI

(\*\*\*) vendita dei tagliandi d'ingresso ai soli residenti nel Comune di Volla – Prefettura di Napoli

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FOOTBALL CLUB S. AGNELLO (*)	AUDAX CERVINARA 1935	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
POL. SANTA MARIA CILENTO (**)	EBOLITANA 1925 S.R.L.	R	15/01/2017 14:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
RINASCITA U.S. VICO	PICCIOLA	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	PALMA CAMPANIA	
SAN TOMMASO CALCIO	S. VITO POSITANO	R	14/01/2017 14:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
SOLOFRA	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	R	14/01/2017 14:30	A. GALLUCCI	SOLOFRA	VIA NUOVA ASI
BATTIPAGLIESE 1929 (***)	FOOTBALL CLUB SORRENTO	R	15/01/2017 14:30	L. PASTENA	BATTIPAGLIA	VIALE BARASSI
S.S. NOLA 1925	VALDIANO	R	15/01/2017 14:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
U.S. FAIANO 1965	PALMESE	R	14/01/2017 14:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO

(\*) a porte chiuse

(\*\*\*) in assenza di spettatori ospiti – Prefettura di Salerno

## PROMOZIONE

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CIMITILE	OLIMPIA CASALNUOVO	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	COMIZIANO	VIA PROVINCIALE PER RISIGLIANO
REAL MACERATESE CALCIO (*)	COMPRESORIO ALBA NUOVA	R	14/01/2017 14:30	PROGREDITUR	MARCIANISE	PIAZZA DELLA VITTORIA
REAL SAN NICOLA CALCIO	GALAZIA 1997	R	14/01/2017 14:30	V. PARRELLA	SAN NICOLA MANFREDI	
VILLA LITERNO	CICCIANO CALCIO	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO
VIRTUS GOTI 97	SANTA MARIA LA FOSSA	R	14/01/2017 14:30	U. IEVOLI	SANT' AGATA DE' GOTI	LOCALITA' CAPELLINI
VITULA F.C.	CASORIA CALCIO 1979	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	VITULAZIO	VIALE KENNEDY
SAN VITALIANO	CLUB PONTE 98	R	15/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA PALMOLA

(\*) a porte chiuse

## GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MONS PROCHYTA CALCIO	MASSA LUBRENSE	R	14/01/2017 14:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	VIRTUS OTTAVIANO	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	SCAMPIA	VIA HUGO PRATT
<b>PUTEOLANA 1909 (1')</b>	<b>BACOLI SIBILLA 1925</b>	R	<b>15/01/2017 11:00</b>	<b>VEZZUTO MARASCO</b>	<b>MONTE DI PROCIDA</b>	<b>VIA TORRIONE</b>
RINASCITA SANGIOVANNESE	AFRO NAPOLI UNITED	R	14/01/2017 14:30	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA SANDRIANA
S. GIUSEPPE	SANTA MARIA LA CARITA	R	14/01/2017 14:30	S. PIGNATELLI	SAN GENNARO VESUVIANO	VIA NAPOLI
FLORIGIUM	RIONE TERRA	R	15/01/2017 14:30	E. MAZZELLA	ISCHIA	VIA FONDOBOSSO
QUARTOGRAD	SANGENNARESE	R	15/01/2017 11:00	GIARRUSSO	QUARTO	VIA CIMITERO
SUMMA RIONALE TRIESTE	STASIA SOCCER	R	15/01/2017 14:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO

(1') UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO

## GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ARTEMISIUM	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	R	14/01/2017 14:30	L. DURANTE	SAVIGNANO IRPINO	VIA DEI GIUOCHI OLIMPICI
<b>ECLANESE 1932 CALCIO</b>	<b>FOOTBALL CLUB AVELLINO</b>	R	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>AMBROSINI</b>	<b>VENTICANO</b>	
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	SPORTING ACCADIA	R	14/01/2017 14:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SERINO 1928	FELICE SCANDONE	R	14/01/2017 14:30	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO
<b>COMPRESORIO MISCANO</b>	<b>BISACCESE</b>	R	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>L. CUCCHI</b>	<b>MONTECALVO IRPINO</b>	
GROTTA 1984	BAIANO	R	15/01/2017 14:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	R	15/01/2017 14:30	COMUNALE	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	LOC. BOSCHETTO

## GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BUCCINO VOLCEI	ALFATERNA PAGAN	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	BUCCINO	VIA SANTA MARIA
ROCCHESE	COSTA D AMALFI	R	14/01/2017 14:30	D. R. FIESCHI	ROCCAPEMONTA	VIA NUOVA PONTE
SANTA CECILIA CALCIO	U.S. POSEIDON 1958	R	14/01/2017 14:30	MASSAIOLI	EBOLI	RIONE DELLA PACE
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	SCAFATESE CALCIO 1922	R	14/01/2017 14:30	P. SIANO	SAN CIPRIANO PICENTINO	VIA PIGNE
<b>CALPAZIO</b>	<b>VIGOR CASTELLABATE</b>	R	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>PRINCIPE FILOMARINO</b>	<b>ROCCADASPIDE</b>	
<b>SANSEVERINESE</b>	<b>SALERNUM BARONISSI</b>	R	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>SUPERGA</b>	<b>MERCATO SANSEVERINO</b>	
<b>U.S. GRIGIO ROSSI 1927</b>	<b>REAL POGGIOMARINO</b>	R	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>P. NOVI</b>	<b>ANGRI</b>	<b>PIAZZALE PIETRO NOVI</b>

# PRIMA CATEGORIA

## GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ALBANOVA CALCIO	CASAVATORE CALCIO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
NUOVA BOYS CAIVANESE	COMPRESORIO CASALNUOVESE	A	14/01/2017 14:30	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI
REAL SAN GENNARELLO	NAPOLI NORD	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO
<b>SAN SEBASTIANO F.C.</b>	<b>ATHLETIC POGGIOMARINO</b>	A	<b>14/01/2017 18:00</b>	<b>R. CAPASSO</b>	<b>SAN SEBASTIANO AL VESUVIO</b>	
<b>VIRTUS LIBURIA</b>	<b>FULGOR SANGIORGIO</b>	A	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>TRENTOLA DUCENTA</b>	<b>VIA DE NICOLA</b>
CRAL FINCANTIERI STABIA (*)	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	A	15/01/2017 11:00	F. NAPPI	SOMMA VESUVIANA	VIA DOMENICO TUFANO,210
<b>VIRTUS AFRAGOLA SOCCER</b>	<b>REAL FRATTAMINORE</b>	A	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>V. PAPA</b>	<b>CARDITO</b>	<b>VIA NAZIONALE LOC. SLAI</b>

(\*) a porte chiuse

## GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
DUGENTA	RIONE LIBERTA	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	DUGENTA	VIA FOSSI
FOGLIANISE	AMOROSI	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	FOGLIANISE	VIA SALA
LIBERTAS S. MARCO TROTTI	MONTESARCHIO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	CELLOLE	VIA MILANO
PUGLIANELLO	REAL CAMPOLI	A	14/01/2017 14:30	S. GIACOMO	PUGLIANELLO	CONTRADA VISCARDI VIA FORNI
REAL S. FELICE A CANCELLO	SAN NICOLA CALCIO 2009	A	14/01/2017 14:30	E. REALE	CAPUA	VIA POERIO
SAN MARCO EVANGELISTA	ATLETICO SAN MARCO EV.STA	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN MARCO EVANGELISTA	VIA FABBRICA
TEANO CALCIO 1939	POLISPORTIVA VOLTURNO	A	15/01/2017 14:30	G. GARIBALDI	TEANO	COLLINA SANT'ANTONIO
VITULANO	PAOLISI 2000	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	VITULANO	CONTRADA FUSCHI

## GIRONE C - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
G. CAROTENUTO	TEORA	A	14/01/2017 14:30	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	VIA GARIBALDI
PER SAN MARZANO	MONTEFORTE	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN MARZANO SUL SARNO	VIA GRAMSCI
PIANETA SPORT SARNO	SPORTING DOMICELLA	A	14/01/2017 14:30	A. VISCARDI	LAVORATE	VIA NUOVA LAVORATE
RIZLA GROUP SERINO	SIRIGNANO 1963	A	15/01/2017 14:30	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO
S. MICHELE SOLOFRA	REAL PONTECAGNANO FAIANO	A	15/01/2017 10:30	A. GALLUCCI	SOLOFRA	VIA NUOVA ASI
TAURANO	S. VINCENZO UNITIS	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	DOMICELLA	VIA CIRCUMVALLAZIONE
INTERCAMPANIA	IL MANDAMENTO	A	14/01/2017 14:30	F. SQUITIERI	SARNO	VIA SARNO PALMA MASSERIA CORTE

## GIRONE D - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
E206 GRAVIT WALTER LANDI	LACEDONIA	A	14/01/2017 14:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
GESUALDO	PATERNOPOLI	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	GESUALDO	CONTRADA PAOLINA
PARCO AQUILONE	POLISPORTIVA DIL. LIONI	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	PRATOLA SERRA	LOCALITÀ SERRITIELLO
VIRTUS STURNO GROTTA	CENTRO STORICO AVELLINO	A	15/01/2017 14:30	IL CASTAGNETO	STURNO	CONTRADA STERPARO
ABELLINUM CALCIO 2012	FONTANAROSA A. FORTUNATO	A	14/01/2017 14:30	VALLEVERDE	ATRIPALDA	VIA MANFREDI
AUDAX MELITENSE	SPORTING ARIANO 2006	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	BONITO	VIA PROVINCIALE
POLISPORTIVA CALITRI	FRIGENTO A.S.D.	A	15/01/2017 14:30	S. SEBASTIANO	CALITRI	VIA CIRCUMVALLAZIONE
VOLTURARA TERMINIO	ATLETICO SAN POTITO ULTRA	A	15/01/2017 14:30	DRAGONE	VOLTURARA IRPINA	VIA SAN CARLO

## GIRONE E - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PLAJANUM	MONDO SPORT	A	15/01/2017 10:30	LA PARATINA	CHIAIANO	VIA NUOVA TOSCANELLA
REAL SANT AGNELLO (*)	VIRTUS S. ANTONIO ABATE	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
ARCO SECONDI	PONTICELLI	A	14/01/2017 16:00	S. PIETRO A PATIERNO	NAPOLI	VIA COMUNALE AQUINO,4
BARRESE F.C.	MILLENMUM BELLAVISTA S.C.	A	15/01/2017 11:00	DI VITTORIO	BARRA	VIA GIUSEPPE MERCALLI,19
BOYS PIANURESE 2005	SANITA CALCIO	A	15/01/2017 12:30	SIMPATIA PIANURA	NAPOLI	VIA CIMITERO
SPORTING CAMPANIA	SAN PIETRO NAPOLI	A	15/01/2017 12:30	LA PARATINA	CHIAIANO	VIA NUOVA TOSCANELLA
UNITED PORTICI	PROGETTO 11 RIONE FELLINO	A	15/01/2017 14:30	ABBATE EX AURA SPORT	TORRE DEL GRECO	VIA DEL MONTE

(\*) a porte chiuse

## GIRONE F - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ACERNO CALCIO	VALENTINO MAZZOLA	A	14/01/2017 14:30	VILLAGGIO S. FRANCESCO	ACERNO	VIA ROMA
AUDAX SALERNO	CENTRO STORICO SALERNO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	CASIGNANO	FRAZIONE CASIGNANO
CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	VIGNALE CALCIO 2009	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	TRAMONTI	VIA S. FELICE FRAZIONE PIETRE
GIFFONI SEI CASALI	POLISPORTIVA BARONISSI	A	14/01/2017 14:30	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO	VIA GALAFFI
ATLETICO FAIANO	HONVEED COPERCHIA	A	15/01/2017 14:30	S. ANTONIO DA PADOVA	SANTA TECLA	VIA LUIGI GRIECO,20
FISCIANO	CAMPAGNA	A	15/01/2017 14:30	P. VITTORIA	FISCIANO	VIA CAPPUCCINI CONTRADA LENZE
OLYMPIC SALERNO	SPORTING PONTECAGNANO	A	15/01/2017 11:30	A. BOLOGNESE	CAPEZZANO	VIA FRAVITA
REAL BELLIZZI	SIMONE FIERRO F.C.	A	15/01/2017 14:30	MONTICELLI	OLEVANO SUL TUSCIANO	

## GIRONE G - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NEW MASSA	ACQUAVELLA	A	14/01/2017 14:30	N. MAIESE	STERZE	VIA STERZE
REAL CAFASSO 100	ALFANESE	A	14/01/2017 14:30	G. TORRE	AGROPOLI	VIALE EUROPA CONTRADA MARROTA
CERTOSA DI PADULA	NUOVA SAN VITO SAPRI	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	PADULA	VIA CERTOSA
GREGORIANA	FI.PE	A	15/01/2017 14:30	CENTRO SPORTIVO	SAN GREGORIO MAGNO	VIA VALLE
HERAJON	SASSANO CALCIO	A	14/01/2017 14:30	S. APADULA	CAPACCIO	BORGOMOLLA
PATTANO 1966	CICERALE TERRA DEI CECI	A	14/01/2017 14:30	G. MORRA	VALLO DELLA LUCANIA	VIA VINCENZO TORRUSIO
ROFRANO	PRO COLLIANO	A	15/01/2017 14:30	TORNO	ROFRANO	LOCALITÀ TORNO

# SECONDA CATEGORIA

## GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
INTERPIANURESE	VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA	A	14/01/2017 16:00	ASTRONI	PIANURA	VIA SARTANIA
ATLETICO AVERSA	CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	LUSCIANO	VIA GIUSEPPE VERDI
BARCA CLUB AFRAGOLA	AQUILE ROSANERO CASERTA	A	14/01/2017 19:00	L. MOCCIA	AFRAGOLA	PROLUNGAMENTO VINCENZOCALVANESE
FULGOR CANCELLO ARNONE	REAL GRUMESE	A	15/01/2017 14:30	STADIO DELLE VITTORIE	CANCELLO ED ARNONE	VIA PROVINCIALE
REAL VIRTUS BAIA 1947	SAN MAURIZIO	A	15/01/2017 11:30	T. CHIOVATO	BAIA	VIA CASTELLO,36
VIRTUS MARANO	SPARTA SAN TAMMARO	A	14/01/2017 14:30	NUOVO GRILLO	MARANO DI NAPOLI	VIA PIGNO,4

## GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AIROLA	REAL SANTA MARIA A VICO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	AIROLA	VIA ANNUNZIATA
ATLETICO FOIANO	VIRTUS BENEVENTO F.C.	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	FOIANO IN VALFORTORE	
SANT ANGELO A CUPOLO	JUVENTINA CIRCELLO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	SANT'ANGELO A CUPOLO	VIA CAPOFERRI
SPORTING PIETRELCINA	SPORTING PAGO VEIANO 2011	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	PIETRELCINA	VIA DELLO SPORT
CASTELPOTO	SAN GIOVANNI	A	15/01/2017 14:30	G. RUSSO	PAOLISI	
MOLINARA	UNITED GIANNI LOIA	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	MOLINARA	
S. GIORGIO DEL SANNIO 1965	CLUB AMICI DI LUZZANO	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN GIORGIO DEL SANNIO	VIA GIOVANNI BALDASSARRE

## GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CASTEL CAMPAGNANO	REAL PIEDIMONTE CALCIO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	CASTEL CAMPAGNANO	
FULGOR SPARANISE	GREEN TEAM VITULAZIO	A	14/01/2017 14:30	SPARANISE	SPARANISE	VIA CIMITERO
POLISPORTIVA FAICCHIO	SANFRAMONDI CALCIO	A	14/01/2017 14:30	S. MARIA CHIAZZANO	FAICCHIO	VIA PERRONI
H20 RIARDO SOCCER	NEWCALES	A	15/01/2017 14:30	M. DELLA TORRE	RIARDO	VIA FONTANA DI MONTE
SAN SALVATORE CALCIO	DIONIS CASTELVENERE	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN SALVATORE TELESINO	LOCALITÀ CESE NOVE
<b>VIRTUS GIOIESE</b>	<b>APOLLOSA</b>	<b>A</b>	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>CASTELLO DEL MATESE</b>	

## GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BONITO	ANZANO 1971	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	BONITO	VIA PROVINCIALE
<b>PANNI</b>	<b>DINAMO MONTEVERDE</b>	<b>A</b>	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>SAN COSTANZO</b>	<b>PANNI</b>	
ANTONIO SPIRITO	SANT ANDREA DI CONZA	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	MONTEVERDE	VIALE MICHELANGELO
<b>ROCCA SAN FELICE</b>	<b>FREQUENTUM CALCIO 2013</b>	<b>A</b>	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>ROCCA SAN FELICE</b>	
TORELLA DEI LOMBARDI	SAVIGNANESE	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	TORELLA DEI LOMBARDI	VIA CUPA DELL'ASTROLOGO
<b>VALLATESE</b>	<b>ATLETICO CASTELFRANCI 1983</b>	<b>A</b>	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>T. ARMINIO</b>	<b>LACEDONIA</b>	
VILLANOVA 2006	SPORTING TEAM	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	VILLANOVA DEL BATTISTA	VIA PILONE

## GIRONE E - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
<b>LIONS MONS MILITUM</b>	<b>REAL AVELLINO</b>	<b>A</b>	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>NUOVO LANDO D'ELIA</b>	<b>MIRABELLA ECLANO</b>	<b>VIA POMICE</b>
MONTEMARANO	SPORT SANTA PAOLINA	A	14/01/2017 14:30	R. BOLINO	MONTEMARANO	CONTRADA SAN GIOVANNI E PAOLO
VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	SPORTING VENTICANO	A	14/01/2017 14:30	V. GATTI	LACENO	STRADA NAZIONALE,368
ATHLETIC GROTTOLELLA	NUSCO 75	A	15/01/2017 10:30	F. CAPONE	ALTAVILLA IRPINA	VIA GIARDINI
CITTA DI MERCOGLIANO 2012	MANOCALZATI	A	15/01/2017 10:30	COMUNALE	MONTEFORTE IRPINO	VIA NAZIONALE
VALLE AVELLINO	VIRTUS VOLTURARA	A	15/01/2017 11:00	P. ACIERNO	FORINO	VIA ANNUNZIATA

## GIRONE F - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NOLA FIVE SOCCER	REAL PAGO	A	14/01/2017 14:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
<b>SPARTA SAN GENNARO</b>	<b>REAL SASSO 12</b>	<b>A</b>	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>S. PIGNATELLI</b>	<b>SAN GENNARO VESUVIANO</b>	<b>VIA NAPOLI</b>
<b>VISCIANO BELLA VITA 2013</b>	<b>REAL SAN FELICE</b>	<b>A</b>	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>SAN PAOLO BEL SITO</b>	<b>VIA NOLA - PALMA</b>
ALBA FRATTESE	CONTRADA FOOTBALL CLUB	A	15/01/2017 11:00	COMUNALE	COMIZIANO	VIA PROVINCIALE PER RISIGLIANO
GRUPPO GIOVANI BANZANO	REAL FORINO CALCIO	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	MONTORO SUPERIORE	VIA BANZANO FRAZIONE TORCHIATI
IMPETUS FOOTBALL CLUB	LA NUOVA VAPOR DOMICELLA	A	15/01/2017 11:00	COMUNALE	SCISCIANO	VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI

## GIRONE G - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BOSCHESE	UMBERTO MARINO	A	14/01/2017 14:30	EUROPA	POGGIOMARINO	
DI CARLUCCIO CALCIO	FUTSAL CISTERNA	A	14/01/2017 16:00	LOGGETTA	NAPOLI	VIA ROMOLO E REMO
LETTERE	PRO SAN GIORGIO SOCCER	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	LETTERE	CORSO VITTORIO EMANUELE
OLIMPIA CAPRI C. PECORARO	REAL ROVIGLIANO 2009	A	14/01/2017 14:30	DAMECUTA	ANACAPRI	VIA DAMECUTA
<b>S. GIOVANNI BATTISTA</b>	<b>PIANURA CALCIO 1977</b>	<b>A</b>	<b>15/01/2017 10:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>VICO EQUENSE</b>	<b>VIA RASPOLO,2</b>
STELLA ROSSA DUEMILASEI	PIANO PIZZERIA LUCIA	A	14/01/2017 18:30	COMUNALE	SCAMPIA	VIA HUGO PRATT

## GIRONE H - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BRACIGLIANO	FRAZIONI UNITE	A	14/01/2017 14:30	A. DE CRESCENZO	BRACIGLIANO	VIA CAMPO SPORTIVO
<b>DEPORTIVO DORIA</b>	<b>REAL FILETTA PEZZANO</b>	A	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>P. NOVI</b>	<b>ANGRI</b>	<b>PIAZZALE PIETRO NOVI</b>
SPORTING VIETRI SUL MARE	PREPEZZANESE	A	14/01/2017 14:30	P. VENTRE	VIETRI SUL MARE	VIA GIUSEPPE PELLEGRINO
DON BOSCO 200	CAVA 2000	A	15/01/2017 18:00	C. S. CASIGNANO	PELLEZZANO	LOCALITA' CASIGNANO
GALDESE 1978	STABIA FRIENDS	A	15/01/2017 11:00	D. R. FIESCHI	ROCCAPIEMONTE	VIA NUOVA PONTE
REAL CAPRIGLIA	LONGOBARDA SALERNO	A	15/01/2017 10:00	C. S. CASIGNANO	PELLEZZANO	LOCALITA' CASIGNANO

## GIRONE I - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FOOTBALL CLUB CHIEVE	ATLETICO VE.CA.	A	14/01/2017 14:30	G. TROISI	GIFFONI VALLE PIANA	VIA CAPPUCCINI
RUTINO SPORT	REAL POSTIGLIONE 2014	A	14/01/2017 14:30	S. MICHELE	RUTINO	VIA CAMPO SPORTIVO
<b>URSENTINA</b>	<b>ATLETIK</b>	A	<b>14/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>LAVIANO</b>	<b>VIA ROMA</b>
<b>ATLETICO SARACENA</b>	<b>MACCHIA</b>	A	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>G. TORRE</b>	<b>AGROPOLI</b>	<b>VIALE EUROPA CONTRADA MARROTA</b>
CALCIO STELLA	LICINELLA	A	15/01/2017 14:30	S. ANNA	BATTIPAGLIA	VIA GENARALE GONZAGA
SANTA MARIA 2012	RICIGLIANO	A	15/01/2017 14:30	G. TROISI	GIFFONI VALLE PIANA	VIA CAPPUCCINI

## GIRONE L - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO PISCIOTTA	GIOI	A	14/01/2017 14:30	MOMI GIOVINE	PISCIOTTA	FRAZIONEPRIOLI VIA DELLO SPORT
FORIA SAN MAURO	ANTESSANO CALCIO	A	14/01/2017 14:30	FUTANI	FUTANI	VIA NAZIONALE
PRO ATENA CALCIO	CASALETTO CALCIO	A	14/01/2017 14:30	COMUNALE	ATENA LUCANA	VIA PAIDELLA
<b>ATLETICO MONTESANO 2014</b>	<b>NOVI VELIA</b>	A	<b>15/01/2017 14:30</b>	<b>R. DI GIUDA</b>	<b>MONTESANO SCALO</b>	
C.S. LENTISCOSA	ELEA VIRTUS	A	15/01/2017 14:30	G. PELUSO	CAMEROTA	VIA SPODICELLA LENTISCOSA
LAURINO	SANMAURESE	A	15/01/2017 14:30	COMUNALE	LAURINO	VIA PATRI

## REGIONALE ATTIVITA MISTA

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
REAL S. FELICE A CANCELLO	COMPRESORIO ALBA NUOVA	R	15/01/2017 11:30	E. REALE	CAPUA	VIA POERIO
SAN NICOLA CALCIO 2009	MONDRAGONE	R	15/01/2017 11:00	A. CLEMENTE	SAN NICOLA LA STRADA	VIA LUIGI D'ANDREA
AURUNCI	HERMES CASAGIOVE	R	16/01/2017 14:30	R. KENNEDY	PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA	
GLADIATOR 1924	SANTA MARIA LA FOSSA	R	16/01/2017 14:30	COMUNALE	SAN CIPRIANO D'AVERSA	VIA ACQUARO
VILLA LITERNO	VIRTUS LIBURIA	R	16/01/2017 15:00	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO
RIPOSA	REAL MACERATESE CALCIO	-	-----			

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
<b>OASI SANFELICIANA</b>	<b>AUDAX CERVINARA 1935</b>	R	<b>16/01/2017 14:30</b>	<b>COMUNALE CENTRO</b>	<b>SAN FELICE A CANCELLO</b>	<b>VIA CAMPO SPORTIVO</b>
VIRTUS GOTI 97	SAN GIORGIO LA MOLARA ASD	R	16/01/2017 14:30	U. IEVOLI	SANT' AGATA DE' GOTI	LOCALITA' CAPELLINI
CLUB PONTE 98	SANFRAMONDI CALCIO	R	16/01/2017 14:30	G. OCONE	PONTE	VIA CAMPO SPORTIVO
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	REAL SAN NICOLA CALCIO	R	16/01/2017 14:30	G. RUSSO	PAOLISI	VIA FERRARI
FORZA E CORAGGIO BN	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	R	16/01/2017 14:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
VITULANO	GALAZIA 1997	R	16/01/2017 14:30	COMUNALE	VITULANO	CONTRADA FUSCHI



## GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AFRO NAPOLI UNITED (**)	ATLETICO CASALNUOVO	R	16/01/2017 14:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	VIA DI VITTORIO
BARANO CALCIO	SAN GIORGIO 1926	R	16/01/2017 15:00	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
NEAPOLIS	CASORIA CALCIO 1979	R	16/01/2017 17:00	COMPLESSO KENNEDY CAMALDOLI	NAPOLI	VIA CAMILLO GUERRA,60
OLIMPIA CASALNUOVO	VIRTUS VOLLA	R	16/01/2017 17:00	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
PORTICI 1906	RINASCITA SANGIOVANNESE	R	16/01/2017 15:00	SAN MICHELE EX CARAFA	POMIGLIANO D'ARCO	

## GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NUSCO 75	ABELLINUM CALCIO 2012	R	14/01/2017 14:30	COMUNALE	NUSCO	VIA FONTANELLE
COMPRESORIO MISCANO	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	R	16/01/2017 16:00	L. CUCCHI	MONTECALVO IRPINO	
FELICE SCANDONE	ECLANESE 1932 CALCIO	R	16/01/2017 15:00	COMUNALE	MONTELLA	VIA GIULIO CAPONE
GESUALDO	FRIGENTO A.S.D.	R	16/01/2017 14:30	COMUNALE	GESUALDO	CONTRADA PAOLINA
GROTTA 1984	BISACCESE	R	16/01/2017 14:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
SPORTING ACCADIA	S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	R	16/01/2017 17:00	L. DURANTE	SAVIGNANO IRPINO	VIA DEI GIUOCHI OLIMPICI

## GIRONE E - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
G. CAROTENUTO (**)	SAN VITALIANO	R	16/01/2017 14:30	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	VIA GARIBALDI
CIMITILE	FOOTBALL CLUB AVELLINO	R	16/01/2017 15:00	COMUNALE	COMIZIANO	VIA PROVINCIALE PER RISIGLIANO
MONTEFORTE	CICCIANO CALCIO	R	16/01/2017 15:00	COMUNALE	MONTEFORTE IRPINO	VIA NAZIONALE
S.S. NOLA 1925	VIRTUS AVELLINO 2013	R	16/01/2017 14:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
SAN TOMMASO CALCIO	PRO IRPINIA	R	16/01/2017 17:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
SERINO 1928	SOLOFRA	R	16/01/2017 16:00	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO

## GIRONE F - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BACOLI SIBILLA 1925	MONS PROCHYTA CALCIO	R	16/01/2017 15:00	T. CHIOVATO	BAIA	VIA CASTELLO,36
COMPRESORIO CASALNUOVESE	ISOLA DI PROCIDA	R	16/01/2017 15:00	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
F.C. GIUGLIANO ACADEMY	JUVE DOMIZIA	R	16/01/2017 15:00	M. STORNAIUOLO	SECONDIGLIANO	VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA,235
PUTEOLANA 1909 (1')	QUARTOGRAD	R	16/01/2017 14:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
RIONE TERRA	VIS AFRAGOLESE 1944	R	16/01/2017 14:30	C. MALAPARTE	MONTERUSCELLO	VIA LOCANTORE

(1') UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO

## GIRONE G - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FULGOR SANGIORGIO	REAL POGGIOMARINO	R	16/01/2017 14:30	A. DE CICCO	SANT'ANASTASIA	VIA ROMANI
RINASCITA U.S. VICO	STASIA SOCCER	R	16/01/2017 14:30	COMUNALE	CARBONARA DI NOLA	VIA RAINONE
SANGENNARESE	U.S. MARIGLIANESE	R	16/01/2017 15:00	S. PIGNATELLI	SAN GENNARO VESUVIANO	VIA NAPOLI
SAVIANO 1960	SUMMA RIONALE TRIESTE	R	16/01/2017 14:30	P. PIERRO	SAVIANO	VIA SAN PAOLINO
TURRIS 1944 A.S.D.	S. GIUSEPPE	R	17/01/2017 18:00	ABBATE EX AURA SPORT	TORRE DEL GRECO	VIA DEL MONTE
VIRTUS OTTAVIANO	PALMESE	R	16/01/2017 19:00	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO

## GIRONE H - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ANGRI FOOTBALL CLUB ASD	MASSA LUBRENSE	R	16/01/2017 15:00	A. SPIRITO	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	VIA DELLA RINASCITA
FOOTBALL CLUB S. AGNELLO	ALFATERNA PAGAN	R	16/01/2017 14:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
PIMONTE 1970	OPLONTI PRO SAVOIA	R	16/01/2017 14:30	S. MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
PRO PAGANI	FOOTBALL CLUB SORRENTO	R	16/01/2017 15:00	PARETI PUCCIANO	NOCERA SUPERIORE	VIA CUPA MILETO
S. VITO POSITANO	SCAFATESE CALCIO 1922	R	16/01/2017 16:00	V. DE SICA	POSITANO	VIA TAGLIATA LOC. MONTEPERTUSO
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	SANTA MARIA LA CARITA	R	16/01/2017 14:30	P. NOVI	ANGRI	PIAZZALE PIETRO NOVI

## GIRONE I - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO FAIANO	COSTA D AMALFI	R	16/01/2017 18:00	S. ANTONIO DA PADOVA	SANTA TECLA	VIA LUIGI GRIECO,20
<b>OGLIARESE</b>	<b>GIFFONESE</b>	R	15/01/2017 10:30	<b>L. VENTURA</b>	<b>OGLIARA</b>	<b>RIONE CASE VENTURA LOC. RUFOLI</b>
ROCCHESE	POLISPORTIVA BARONISSI	R	16/01/2017 15:00	D. R. FIESCHI	ROCCAPIEMONTE	VIA NUOVA PONTE
SALERNUM BARONISSI	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	R	16/01/2017 15:00	G. FIGLIOLIA	SAVA BARONISSI	VIA GIUSEPPE FORTUNATO
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	U.S. FAIANO 1965	R	16/01/2017 15:00	P. SIANO	SAN CIPRIANO PICENTINO	VIA PIGNE
RIPOSA	PICCIOLA	-	-----			

## GIRONE L - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ACERNO CALCIO (**)	POL. SANTA MARIA CILENTO	R	16/01/2017 14:30	VILLAGGIO S. FRANCESCO	ACERNO	VIA ROMA
CAMPAGNA	HERAJON	R	16/01/2017 14:30	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ€ PIAZZA D'ARMI
EBOLITANA 1925 S.R.L.	CALPAZIO	R	16/01/2017 19:00	MASSAIOLI	EBOLI	RIONE DELLA PACE
U.S. POSEIDON 1958	SANTA CECILIA CALCIO	R	15/01/2017 15:00	M. VECCHIO	CAPACCIO SCALO	PIAZZA MERCATO
VALDIANO	BATTIPAGLIESE 1929	R	16/01/2017 16:00	A. VERTUCCI	TEGGIANO	VIA PROVINCIALE DEL CORTICATO
VIGOR CASTELLABATE	BUCCINO VOLCEI	R	16/01/2017 18:00	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE

# REGIONALE FEMMINILE

## GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
IRPINIA SPORT	ATLETICO SORRENTO 2016	A	14/01/2017 14:30	STADIO COMUNALE DELL'ANGELO	SANTO STEFANO DEL SOLE	VIA DELL'ANGELO
FEMMINILE PONTECAGNANO	VIRTUS PARTENOPE	A	15/01/2017 18:00	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
<b>NAPOLI C.F.M. COLLANA</b>	<b>SPORTING GIRLS NOCERINA</b>	A	15/01/2017 14:30	<b>DENZA</b>	<b>POSILLIPO – NAPOLI</b>	
NAPOLI DREAM TEAM	LE STREGHE BENEVENTO C.F.	A	15/01/2017 17:30	GREEN SPORT EX SCARFOGLIO	POZZUOLI	VIA ANTINIANA,119
SANT EGIDIO FEMMINILE	DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	A	15/01/2017 10:30	A. SPIRITO	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	VIA DELLA RINASCITA
WOMAN CALVIZZANO	PRATER CLUB NAPOLI	A	15/01/2017 18:00	NUOVO GRILLO	MARANO DI NAPOLI	VIA PIGNO,4
RIPOSA	FRATTESE S.R.L.	-	-----			

# CALCIO A CINQUE SERIE C1

## GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATHLETIC FOOTBALL	ATLETICO MACERONE	R	14/01/2017 15:00	PALANEWSISTEM	CASAGIOVE	VIA FORTUNA
C.F. SPARTAK S. NICOLA C5	FUTSAL CLARAVI	R	14/01/2017 15:00	PALAILARIO	SAN NICOLA LA STRADA	VIA QUASIMODO
FUTSAL COAST	TRILEM CASAVATORE	R	14/01/2017 15:00	PALESTRA FONDO FUSCO	AMALFI	VIA GIOVANNI AUGUSTA RICCIO
GLADIATOR S. ERASMO C5	XMAN FUTSAL GRAGNANO	R	14/01/2017 15:00	C.S. LA RAMPETTA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	VIA RAMPETTA DE MICHELE
JUNIOR DOMITIA	CALES SPORTING CLUB	R	14/01/2017 15:00	PICCOLI CAMPIONI	PINETAMARE	VIALE DARSENA
LAUSDOMINI C5 2014	FUTSAL PARETE	R	14/01/2017 18:00	PALAZZETTO ELIA ALIPERTI	MARIGLIANO	VIA SUOR FELICIA MAUTONE
REAL SAN GIUSEPPE	FUTSAL FUORIGROTTA	R	14/01/2017 15:00	MURIALDO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	VIA SANTA MARIA LA SCALA
RIPOSA	STREGONI FIVE SOCCER					

# CALCIO A 5 SERIE C2

## GIRONE A - 13^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ANTONIO BARONE CICCIANO	ATLETICO CANTERA	A	14/01/2017 15:00	GREEN LINE SPORT	CICCIANO	VIA TAVERNANOVA,73
BOCA FUTSAL	REAL BOYS MADDALONI C5	A	14/01/2017 15:00	PALESTRA FOSCHINO	TELESE	VIALE EUROPA
CLUB PARADISO ACERRA	FOLGORE SAN VINCENZO	A	14/01/2017 15:00	CLUB PARADISO	ACERRA	VIA SANTA MARIA LA SELVA
FOOTBALL CLUB MARACANA	GUAPPA SINUESSA M.F.	A	14/01/2017 18:00	NEW MARGHERITA	ACERRA	VIA NICOLINI
LE DUE TORRI MADDALONI C5	BORGO FIVE SOCCER	A	14/01/2017 15:00	TENDOSTRUTTURA O. CONTI	AVERSA	VIALE EUROPA VIA DE NICOLA
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	OLYMPIQUE SINOPE C5	A	14/01/2017 15:00	MARACANA	ACERRA	VIA SANNERETO,17
SPORTING FUTSAL LIMATOLA	FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	A	14/01/2017 15:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	CAPUA	VIA MARTIRI DI NASSIRIYA

## GIRONE B - 13^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CHIAIANO A.S.D.	ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO	A	14/01/2017 15:00	SPORTING S. FRANCESCO	CHIAIANO	VIA COMUNALE SPINELLI,35
FRIENDS ARZANO S.N. C5	INTERNATIONAL C5	A	14/01/2017 15:00	PALAREA	ARZANO	VIA FERRARA
FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO	STABIA TO WIN FUTSAL	A	14/01/2017 15:00	TAGLIALATELA	ISCHIA	VIA FONDO BOSSO
REAL AMICIZIA	REAL CAIVANESE FUTSAL	A	14/01/2017 15:00	LA PARATINA	CHIAIANO	VIA NUOVA TOSCANELLA
REAL POZZUOLI	FUTSAL POMIGLIANO	A	14/01/2017 15:00	SPORTING CLUB	POZZUOLI	VIA CAMPANA,262
SAMMARITANA C5	ATLETICO FRATTESE C5	A	14/01/2017 15:00	GREEN LAND	CASTELLAMMARE	VIA CUPA S. MARCO
TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	C.U.S. NAPOLI A.S.D.	A	14/01/2017 15:00	CAMPO LA SALLE	TORRE DEL GRECO	VIA ARTURO DE GASPERI,40

## GIRONE C - 13^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO NOCERA	REGHINNA MINOR	A	14/01/2017 15:00	PALAZZETTO	NOCERA INFERIORE	VIALE S. FRANCESCO
C.U.S. AVELLINO C 5	FIMAS SPORTING CLUB	A	14/01/2017 15:00	PALAZZETTO	MONTEFUSCO	VIA S. EGIDIO
FOOTBALL CLUB SORRENTO	REAL CESINALI FIVE SOCCER	A	14/01/2017 15:00	EVER GREEN	META	VIA DEL SALVATORE
FUTSAL SOLOFRA	CAGGIANESE	A	14/01/2017 16:00	CANOSSA	SOLOFRA	VIA SANT'ANDREA
MONTELLA	LU.PE. POMPEI	A	14/01/2017 15:00	<b>DA INDICARE</b>		
SANDRO ABATE FIVE SOCCER	SPORTING CAVESE	A	14/01/2017 15:00	PROGRESSO	PRATOLA SERRA	VIA PIOPIPI,1
VIRTUS CAMPAGNA	REAL AGEROLA FUTSAL	A	14/01/2017 15:00	PALAZZETTO	QUADRIVIO CAMPAGNA	QUADRIVIO

# CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C

## GIRONE A – 11^ Giornata - Gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BISACCESI	ROYAL TEVEROLA	R	DOM 17.00	SCOTECE	BISACCIA	C.DA BELLANTOINE
CALVI	FUTSAL KOINE	R	DOM 10.30	PALASPERANZA	CALVI DI BENEVENTO	
REAL MACERATESE	AMERICAN SPORT CLUB	R	DOM 11.00	JOSHUA	SAN TAMMARO	VIA 24 MAGGIO
RIPOSA	SPORTING PATERNOPOLE					

## GIRONE B – 11^ Giornata - Gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
M.C. DELFINO C5	SPORTING SAN GIORGIO	R	DOM 16.00	FINALMENTE SI GIOCA	TUFINO	VIA GARIBALDI
ATHLETIC OTTAVIANO	CALCIO CAPRI SAN COSTANZO	R	DOM 13.00	JIMM'Z CLUB	OTTAVIANO	VIA SAN SEVERINO
VULCANIA FUTSAL NAPOLI	F.C. AFRAGIRL	R	SAB 19.00	PIANETA VERDE	NAPOLI	VIA PISCIARELLI
RIPOSA	ALBA NOLANA					

## GIRONE C – 11^ Giornata - Gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PRIMAVERA CAVESE	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	R	SAB 20.00	PALESTRA	S. LUCIA DI CAVATIRRENI	VIA MONTICELLI
PROGETTO SARNO FUTSAL	PROGETTI PER DEBY	R	DOM 18.30	PIT STOP	SARNO	VIA SARNO PALMA
REGHINNA MINOR	REAL PADULA CALCIO FEMMINILE	R	DOM 17.00	LEO LIETO	MINORI	LUNGOMARE CALIFORNIA
ROBERTO GRIMALDI	EVOLUTION SOCCER	R	DOM 17.00	TIKI TAKA	SALERNO	FRATTE – VIA WENNER

# CALCIO A CINQUE JUNIORES

## GIRONE A – 13^ Giornata – Gare del 15 - 16 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATHLETIC FOOTBALL	STREGONI FIVE SOCCER	R	LUN 17.00	PALABRANCACCIO	MADDALONI	VIA FEUDO
BATIK SPORT	GLADIATOR S. ERASMO C5	R	LUN 16.30	POLIFUNZIONALE	CARINOLA	VIA CIRCUMVALLAZIONE
BOCA FUTSAL	FOLGORE SAN VINCENZO	R	DOM 15.00	PAL FOSCHINO	TELESE TERME	
CALES SPORTING CLUB	FRASSO TELESINO	R	LUN 18.30	S. PAOLO LA CROCE	CALVI RISORTA	
PIGNATARO MAGGIORE	SANNITI FIVE SOCCER	R	LUN 19.00	COMUNALE	PASTORANO	
RIPOSA	MUTRIA SPORT					

## GIRONE B – 10^ Giornata – Gare del 15 - 16 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
C.F. SPARTAK SAN NICOLA C5	CLUB PARADISO ACERRA	R	DOM 10.00	PALAILARIO	SAN NICOLA LA STRADA	VIA QUASIMODO
FRIENDS ARZANO F.C.	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	R	DOM 12.00	PALAREA	ARZANO	VIA FERRARA
FUTSAL PARETE	MARCIANISE FUTSAL ACADEMY	R	DOM 10.30	TEND.RA	PARETE	VIA FIRENZE
JUNIOR DOMITIA	LAUSDOMINI C5 2014	R	DOM 11.00	PICCOLI CAMPIONI	CASTELVOLTURNO	VIALE DARSENA
REY FUTSAL	ORATORIO SAN LUDOVICO	R	DOM 12.30	PALANOIA	MARCIANISE	VIA CLANIO

## GIRONE C – 10^ Giornata – Gare del 15 - 16 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO	ATLETICO MACERONE	R	DOM 11.30	TAGIALATELA	ISCHIA	VIA FONDO BOSSO
NAPOLI CALCETTO	FUTSAL FUORIGROTTA	R	DOM 18.00	TENNIS EPOMEIO	NAPOLI	VIA SERVO TULLIO
SCALCIONE	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	R	DOM 18.00	PALAWOYTLA	SAN SEBASTIANO AL VES.	VIALE CORTIELLO
TRILEM CASAVATORE	NAPOLI CALCIO A5	R	DOM 10.30	PALAZZETTO	CASAVATORE	
UNITED FUTSAL BACOLI	L.P.G. FUTSAL CASORIA	R	LUN 18.30	INNARO	MONTE DI PROCIDA	VIA AMEDEO

## GIRONE D – 10^ Giornata – Gare del 15 - 16 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL CLARAVI	AGOSTINO LETTIERI	R	DOM 10.30	PALAPOZZILLO	SALA CONSILINA	
FUTSAL COAST	TORRE DEL GRECO FUTSAL	R	LUN 18.00	FONDO FUSCO	AMALFI	VIA AUGUSTARICCIO
POLISPORTIVA FELDI EBOLI	XMAN GRAGNANO	R	LUN 19.00	PALADIRCEU	EBOLI	
REAL SAN GIUSEPPE	MAMA SAN MARZANO	R	LUN 17.00	MURIALDO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	VIA MARCIOTTI
SANDRO ABATE FIVE SOCCER	REGHINNA MINOR	R	DOM 18.00	PALAZZETTO	PRATOLA SERRA	

# CALCIO A CINQUE - SERIE D

## GIRONE A – 8<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BATIK SPORT	FALCHETTI	A	SAB 15.30	COMUNALE	CARINOLA	VIA CIRCUMVALLAZIONE
C.U.S. CASERTA	LIBERTAS CERRETO	A	SAB 18.30	UNIVERSITA'	SANTA MARIA CAPUA V.	VIA MARTIRI DEL DISSENSO
FRASSO TELESINO	DIONIS CASTELVENERE	A	SAB 15.00	COMUNALE	FRASSO TELESINO	STRADA MELIZZANO
FUTSAL MATESE	MADDALONESE C5	A	SAB 17.00	BOING	ALIFE	VIA TORRIONE,46
PIGNATARO MAGGIORE	SPORT E VITA	A	DOM 10.00	COMUNALE	PASTORANO	
REY FUTSAL	PARTIZAN MATESE	A	SAB 15.00	PALANOIA	MARCIANISE	VIA CLANIO

## GIRONE B - 8<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CHILDREAM FOOTBALL CLUB	U.N.I.N.A. C5	A	SAB 15.00	GARDENIA	GIUGLIANO	VIA S. NULLO,39
FORIO CALCIO	PROCIDA FUTURA	A	SAB 15.00	PALAZZETTO	FORIO	VIA CASALE
FUTSAL CASAVATORE	CIRO VIVE	A	SAB 15.30	PALAZZETTO	CASAVATORE	P.ZZA ATTILA SALLUSTRO
OLIMPIC CAPPELLA C5	UNITED FUTSAL BACOLI	A	SAB 15.00	MARACANA	BACOLI	VIA MERCATO DI SABATO
ORATORIO SAN LUDOVICO	LUCA CELESTE MILLENNIO	A	SAB 13.00	PALAREA	ARZANO	VIA FERRARA
VIRTUS FUTSAL FLEGREA	VIRTUS ISCHIA CALCIO A5	A	SAB 15.00	ARTEMA	NAPOLI PIANURA	VIA COMUNALE NAPOLI

## GIRONE C – 8<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB EDEN	MASSA VESUVIO	A	SAB 15.00	EDEN	ACERRA	CONTRADA SPERDUTA
FUTSAL CITTA DI PALMA	SPARTA	A	SAB 18.00	TEND.RA COM.LE	PALMA CAMPANIA	VIA VECCHIA SAN GENNARO
PROGETTO TERZIGNO FUTSAL	REAL CASAREA	A	SAB 18.00	CENTRO LUDI	TERZIGNO	VIA CARLO ALBERTO
SPORTING TIGRE ACERRA C5	OLIMPIA CAPRI G. PECORARO	A	SAB 15.00	OLIMPICO	ACERRA	VIA MACELLO NUOVO
TORRE DEL GRECO FUTSAL	REAL TRECASE C5	A	SAB 15.00	CAVALLO	TORRE DEL GRECO	VIA CAVALLO
VAMOS COMPANY GRAGNANO	MONELLO BOYS C5	A	SAB 15.00	GEODETICA	GRAGNANO	VIA VENETO

## GIRONE D – 8<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AGOSTINO LETTIERI	CALVI	A	SAB 15.30	NOCELLETO	CESINALI	
CITTA DI ARIANO	CAMPANA FUTSAL CLUB	A	SAB 16.00	CARDITO	ARIANO IRPINO	C.DA CARDITO
CLUB GIALLOORSSI SPATOLA	CLUB SOCCER MONTECALVO	A	DOM 16.00	COMUNALE	PAGO VEIANO	VIA DEL POPOLO
SANNITI FIVE SOCCER	GRUP AMATORIALE PALAZZISI	A	SAB 15.00	PALATEDESCHI	BENEVENTO	
VIRTUS IRPINIA SPORTS	VIRTUS SAN NAZZARO 1987	A	SAB 16.00	TEND.RA	MIRABELLA ECLANO	PIANO PANTANO
RIPOSA	FUTSAL G. BENEVENTO					

## GIRONE E – 8<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO POMPEI	DALIA MANAGEMENT	A	SAB 15.00	COMUNALE	POMPEI	VIA ALDO MORO
CASTRUM PIGELLULAE	FUTSAL ROTA	A	SAB 19.00	FONDO FUSCO	AMALFI	VIA AUGUSTARICCIO
COSTA D'AMALFI	L'ANCORA	A	DOM 18.00	COMUNALE	MAIORI	VIA CAPITOLO
FUTSAL MARELLO	F.S.A. S.S.D. ARL	A	SAB 15.00	FERRARI	SERINO	VIA DELLE PASSERIE
PROGETTO SARNO FUTSAL	FUTSAL ANGRI	A	SAB 15.00	PALAZZETTO	SARNO	VIA CAMPO SPORTIVO
REAL PAGANI FUTSAL	MAMA FUTSAL SAN MARZANO	A	SAB 15.00	ACADEMY	NOCERA INFERIORE	VIA GENOVESE

## GIRONE F – 10<sup>a</sup> Giornata – gare del 14-15 gennaio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ANTONIO ESPOSITO	ALBANELLA	A	SAB 15.00	SERGIO FIORILLO	CENTOLA	SAN NICOLA
DOLCEVITA C5	BELLOVEDERE	A	SAB 15.00	DOLCE VITA	SALA CONSILINA	VIA SAGNANO
PERTOSA C5	AQUARA	A	DOM 15.00	POLIVALENTE	PERTOSA	VIA NAZIONALE
RETTIFILO	GREEN PARK	A	SAB 18.00	PALAZZETTO	CAPACCIO SCALO	
SPARTANS SALERNO A.S.D.	FUTSAL INSTEIA POLLA	A	SAB 16.00	ISOLAVERDE	PONTECAGNANO	VIA TRASIMENO
SPORTING S. PIETRO CALCIO	SAN GREGORIO	A	SAB 15.00	PALAPOZZILLO	SALA CONSILINA	
RIPOSA	ATLETICO EOL C5 EBOLI					

\* \* \* \* \*

# RISULTATI GARE DEL 4 GENNAIO 2017

## COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 4.1.2017

### SEMIFINALI – ANDATA

AURUNCI	- PORTICI 1906	1 - 1
FOOTBALL CLUB SORRENTO	- EBOLITANA 1925 S.R.L.	1 - 4

## COPPA CAMPANIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4.1.2017

### OTTAVI DI FINALE – ANDATA

AIROLA	- CASTELPOTO	1 - 2	
ANZANO 1971	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	2 - 1	
FUTSAL CISTERNA	- FOOTBALL CLUB CHIEVE	2 - 1	
H20 RIARDO SOCCER	- CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.	4 - 1	
INTERPIANURESE	- UMBERTO MARINO	0 - 3	D
SANMAURESE	- NOVI VELIA	4 - 1	
SAVIANO 1960	- REAL PAGO	2 - 0	
SPORTING VIETRI SUL MARE	- LICINELLA	0 - 3	D

## GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 10-11/1/2017.

## COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 4/ 1/2017

### A CARICO DI ALLENATORI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

OTTOBRE PASQUALE (FOOTBALL CLUB SORRENTO)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVETTA CIRO (FOOTBALL CLUB SORRENTO) VITALE FRANCESCO (FOOTBALL CLUB SORRENTO)

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARINO MARCO (AURUNCI) FONTANAROSA SIMONE (FOOTBALL CLUB SORRENTO)  
SARDO PAOLO (PORTICI 1906)

#### AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

D ABRONZO MARIANO (AURUNCI) RULLO LUDOVICO (PORTICI 1906)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MARZULLO FLAVIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.) PECORA LUCA (EBOLITANA 1925 S.R.L.)  
SCOGNAMIGLIO GIORGIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.) NOVIELLO VINCENZO (PORTICI 1906)

# CAMPIONATO PROMOZIONE

## GARE DEL 25/ 9/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO USD FC AVELLINO – GARA DEL 25/ 9/2016 FOOTBALL CLUB AVELLINO - ARTEMISIUM**

Il G.S.T., letto il reclamo (RG08/16) della USD FC AVELLINO ritualmente proposto, rileva che lo stesso è fondato e pertanto va accolto. la reclamante lamenta che la società Artemisium, in primis abbia fatto partecipare alla gara in esame i calciatori Landolfi Nicola, nato il 13/04/1987, ed Aquilino Leonardo, nato il 03/06/1996, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento; con il secondo motivo, la reclamante lamenta inoltre la posizione irregolare agli effetti del tesseramento del calciatore Puopolo Michele, nato il 02/03/2000, per aver preso parte alla gara in questione privo di autorizzazione ex art. 34 noif, quale calciatore "giovane dilettante"; infine con il terzo motivo la reclamante si duole della pozione irregolare agli effetti disciplinari dei calciatori; Stango Manolo, nato 01/07/1980, e dell'Aquila Ciro, nato 04/07/1993, per non aver scontato una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione inflittagli con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 95 del 28/04/2016. Tanto premesso il GST ritiene preliminare ed assorbente l'esame del primo motivo di reclamo; infatti, espletati gli opportuni accertamenti presso il CR Campania è emerso, giusta nota del 03.01.2017, che il calciatore Landolfi Nicola veniva tesserato dalla società ARTEMISIUM in data 27.09.16, dunque successivamente allo svolgimento della gara in epigrafe. PQM in accoglimento del primo motivo e quindi del reclamo proposto, delibera ex art. 17 c.5 CGS di infliggere alla società Asd Artemisium la punizione sportiva della perdita della gara per 0/3; di infliggere alla medesima società Asd Artemisium, altresì, l'ammenda di euro 135,00 ed infine di inibire fino al 12/02/2017 il dirigente accompagnatore della società Asd Artemisium, Ciciretti Salvatore; nulla dispone in relazione alla tassa reclamo non versata.

## GARE DEL 30/10/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA DEL 30/10/2016 SUMMA RIONALE TRIESTE / RINASCITA SANGIOVANNESE**

Il GST, visto il preannuncio di reclamo (RG024) presentato dalla società Summa Rionale in data 31/10/2016 ed afferente alla gara in epigrafe citata; considerato che agli atti dell'ufficio non risultano inoltrate le motivazioni del reclamo preannunciato; letti gli art. 33 e 46 del C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

## GARE DEL 6/11/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO MASSA LUBRENSE – GARA DEL 6/11/2016 BACOLI SIBILLA 1925 / MASSA LUBRENSE**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al CU.45 del 10.11.16, pg.1000, letto reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva che la reclamante lamenta la violazione da parte della ASD BACOLI SIBILLA 1925 dell'obbligo di impiego dei calciatori giovani (CU n.1 del 1.7.16) per aver schierato in sostituzione del calciatore Cinque Antonio del 20.10.97, il calciatore Romano Gennaro del 26.3.77. Espletati gli opportuni accertamenti presso il CR Campania, dal tabulato calciatori dilettanti, stagione 2016/2017, della ASD Bacoli Sibilla 1925, è emerso che il calciatore ROMANO GENNARO, unico nella lista con tale nome, è nato il 26.03.1997 e non il 26.3.77, come erroneamente indicato dalla società nella distinta di gara. PQM rigetta il reclamo; omologa il risultato, conseguito sul campo, di 4/0 in favore della ASD BACOLI SIBILLA 1925; commina la sanzione di Euro 50,00 alla Società ASD BACOLI SIBILLA 1925 per l'errata compilazione della distinta dei calciatori; dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA DEL 6/11/2016 SUMMA RIONALE TRIESTE / PUTEOLANA 1909**

Il GST sciogliendo la riserva di cui al C.U. 45 del 10/11/2016, pag. 1000, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Asd Puteolana, nel quale essa si duole della posizione irregolare agli effetti del tesseramento del calciatore Kasse Blondet Maxime, nato il 15/01/1990, esperiti gli opportuni accertamenti, giusta nota dell'ufficio tesseramenti del C.R. Campania dove si rileva che il calciatore sopracitato è stato effettivamente tesserato con la società Summa Rionale Trieste con decorrenza a far data dal 02/12/2016 e dunque in data successiva alla disputa della gara per cui è reclamo, svoltasi il 06/11/2016, e dove il richiamato calciatore risultava inserito in distinta di gara con il numero 5, inserito fra i titolari del Summa Rionale Trieste; PQM in accoglimento del proposto reclamo, DELIBERA di infliggere in applicazione dell'art. 17, comma 5, CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in favore della reclamante, altresì di infliggere alla Società Summa Rionale Trieste l'ammenda di euro 135,00 per i fatti di cui sopra, altresì di infliggere al Dirigente Accompagnatore della Società Summa Rionale Trieste, Sig. ra Anna Maria Naddeo, l'inibizione fino al 12/02/2017.



# CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

## GARE DEL 9/10/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### RECLAMO SPORTING PONTECAGNANO – GARA DEL 9/10/2016 FISCIANO / SPORTING PONTECAGNANO

Il GST sciogliendo la riserva di cui al CU n.34 del 13.10.16, pag.750, letto il reclamo anticipato a mezzo fax il 10.10.16 e successivo inoltrato a mezzo raccomandata del 10.13/10/2016, RG. 013.16, con il quale la ASD SPORTING PONTECAGNANO lamenta lo schieramento da parte della ASD FISCIANO nella gara in epigrafe, dei calciatori non tesserati CALVAR AUGUSTO DANIEL, del 21.11.92, e TOMA ANDREA, del 25.01.84. Espletati gli opportuni accertamenti presso il CR CAMPANIA è emerso, giusta nota del 29.11.16, Prot. 347, che effettivamente il calciatore CALVAR AUGUSTO DANIEL è stato tesserato a far data dal 28.10.16 e quindi successivamente alla gara in epigrafe, mentre il calciatore TOMA ANDREA risulta tesserato dal 28.09.2016, quindi in posizione regolare alla data della gara. PQM accoglie il ricorso e per l'effetto visto l'art.17 n.5 lett.a del CGS, delibera di infliggere alla ASD FISCIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della ASD SPORTING PONTECAGNANO, di inibire fino al 10.02.2017 il Dirigente responsabile della ASD FISCIANO, sig. Sabbarese Emilio, per aver fatto partecipare alla gara un calciatore non tesserato, di comminare l'ammenda di euro 135,00 alla ASD FISCIANO. Restituire la tassa di reclamo.

#### RECLAMO GARA PLA JANUM – GARA DEL 9/10/2016 PLA JANUM / VIRTUS S. ANTONIO ABATE

(RG.015/16) Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 34 del 13.10.2016, pag. 750, il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Asd Plajanum nel quale essa si duole della posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori Sorrentino Andrea -26.9.1985-, Galasso Gaspare -16.3.1992-, D'Auria Pasquale -18.7.1987-, Galasso Lustro, nato il 5.5.1982, Pezzella Carlo, nato l'11.3.1997; Di Ruocco Alessandro, nato il 15.8.1997; Vitale Antonio, nato il 28.2.1997; Sorrentino Pasquale, nato il 30.8.1989; Di Ruocco Nicola, nato il 25.4.1996; Attianese Giancarlo, nato il 14.2.1984; D'Auria Salvatore Ciro, nato il 28.8.1992; Staiano Ciro, nato il 5.11.1995; Alfano Rosario, nato il 10.3.1982; Esposito Sebastiano, nato il 06.12.1989; Cerchia Carmine, nato il 23.11.1977. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, giusta nota del 29.11.2016, è emerso che i calciatori suindicati fossero regolarmente tesserati a favore della società Virtus S. Antonio Abate, in data antecedente alla disputa della gara e, pertanto, in posizione regolare. In dettaglio: i calciatori Galasso Lustro, Pezzella Carlo, Vitale Antonio e Alfano Rosario tesserati a far data dal 01.10.2016; i calciatori Sorrentino Andrea, Di Ruocco Alessandro, tesserati a far data dal 15.9.2016; i calciatori Di Ruocco Nicola, Esposito Sebastiano, tesserati a far data dal 03.10.2015; il calciatore D'Auria Pasquale, tesserato a far data dal 04.10.2012; i calciatori Sorrentino Pasquale e Attianese Giancarlo, tesserati a far data dal 04.10.2014; il calciatore D'Auria Ciro Salvatore, tesserato a far data dal 13.09.2016; il calciatore Staiano Ciro, tesserato a far data dal 16.12.2014; l'Assistente di parte sig. Cerchia Carmine, nato il 23.11.1977, tesserato a far data dal 14.01.2011. PQM delibera come segue: rigetta il reclamo così come proposto dalla società Asd Plajanum, omologando il risultato acquisito sul campo di 1 – 2, in favore della società Virtus S. Antonio Abate; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

## GARE DEL 16/10/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### RECLAMO ATLETICO SAN POTITO ULTRA – GARA DEL 16/10/2016 ATLETICO SAN POTITO ULTRA / PATERNOPOLI

Il GST sciogliendo la riserva di cui al C.U. 38 del 20.10.2016, pag. 808, letto il reclamo regolarmente inoltrato dalla società AS Atletico San Potito Ultra (RG.011/16) relativo alla gara in epigrafe, con il quale la reclamante lamenta la posizione irregolare del calciatore Pescara Benito nato il 29/05/1992 e la posizione irregolare, in quanto non regolarmente censito, dell'assistente di parte Balde Alfa. In particolare lamenta che il calciatore sopracitato non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto gravato da squalifica inflittagli con C.U. 114 del 05/05/2016, pag. 2562, per recidiva in ammonizioni; espletati gli accertamenti di rito, rilevato che il calciatore Pescara Benito gravato da squalifica con sopracitato comunicato prendeva ugualmente parte alle gare (08/05/2016 Villanova del Battista – Gesualdo) ultima gara di campionato della stagione 2015/16, rilevato altresì che lo stesso in data 14.09.2016 veniva trasferito alla società ASD Paternopoli e che quindi come sancito dall'articolo 22 comma 6 il sopracitato calciatore avrebbe dovuto scontare la residua squalifica nella nuova società di appartenenza Asd Paternopoli e nello specifico nella prima gara utile del campionato della prima squadra; rilevato altresì che lo stesso prendeva parte alle successive gare e veniva inserito in distinta nelle successive gare (Paternopoli – Audax Melitese del 08/10/2016); rilevato ancora che espletati gli opportuni accertamenti è emerso che l'assistente Balde Alfa veniva regolarmente censito in data 11/11/2016, data successiva alla disputa della gara in epigrafe pertanto si trovava in posizione irregolare; pertanto il reclamo è meritevole di accoglimento; P.Q.M. delibera, in applicazione dell'articolo 17 comma 5, di infliggere

alla società Paternopoli la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della reclamante; di comminare la squalifica di un mese al dirigente accompagnatore della società AS Paternopoli per aver fatto prendere parte alla gara un calciatore in corso di squalifica ed un assistente di parte non regolarmente censito e la squalifica di mesi uno all'assistente di parte signor Balde Alfa, per i fatti di cui sopra; altresì infligge l'ammenda di euro 135 alla società Paternopoli per i fatti di cui sopra; ordina restituirsi la tassa reclamo, se versata.

### **GARE DEL 23/10/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **RECLAMO REAL CAMPOLI – GARA DEL 23/10/2016 MONTESARCHIO / REAL CAMPOLI**

Il GST, letto il reclamo (RG 029) regolarmente presentato dalla società ASD Real Campoli, mediante il quale lamenta che la società AC Montesarchio 1950 abbia schierato nella gara in epigrafe citata i seguenti calciatori: Cioffi Antonio, n.30/01/90, e Mauriello Clemente, n. 18/11/79, senza che questi fossero tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio del CR Campania è emerso che, giusta nota prot. 563 del 03/01/17, i sopracitati calciatori erano regolarmente tesserati in data 21/10/2016 e per l'effetto hanno preso parte alla gara in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. Per quanto innanzi esposto il GST rigetta il reclamo, conferma il risultato del campo e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

### **GARE DEL 30/10/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **RECLAMO CAMPAGNA – GARA DEL 30/10/2016 CENTRO STORICO SALERNO / CAMPAGNA**

Il GST letto il reclamo (RG025) regolarmente presentato dalla società ASD Campagna, mediante il quale si lamenta che la società ASD Centro Storico Salerno, nella gara in epigrafe citata abbia utilizzato l'assistente di parte luzzolino Giulio, n. 09/01/48, ed i seguenti calciatori: Brigantino Saverio, n. 19/07/92; Ramora Paolo, n. 14/10/80; Votra Luciano, n. 18/7/83; Giordano Mirko, n.19/11/88; Scarpinati Gerardo, n. 16/10/87; Ferrara Antonio, n. 15/11/89; Paciello Francesco, n. 14/09/96; Iacovazzo Ciro, n. 14/08/83, senza che questi fossero tesserati. Esperiti gli accertamenti presso il competente ufficio del CR Campania è emerso che, giusta nota del 03/01/2017, il guardalinee è inserito nell'organico societario dal 22/09/16 ed i calciatori citati sono tesserati con validità dal 7-18/10/2016 e per l'effetto hanno preso parte alla gara in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. Per tutto quanto innanzi questo GST rigetta il reclamo, conferma il risultato del campo e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

## **COPPA CAMPANIA SECONDA CATEGORIA**

### **GARE DEL 4/ 1/2017**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **GARA DEL 4/ 1/2017 INTERPIANURESE - UMBERTO MARINO**

Il GST, letto il referto arbitrale della gara in epigrafe, rileva che la gara non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Interpianurese; tanto premesso, in applicazione dell'articolo 53 comma 2 NOIF e dell'articolo 17 comma 3 CGS delibera di infliggere alla società Interpianurese: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; l'ammenda di euro 100,00, per la mancata presenza e l'esclusione della società dalla competizione, come previsto dal Regolamento di Coppa.

##### **GARA DEL 4/ 1/2017 SPORTING VIETRI SUL MARE – LICINELLA**

Letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che la gara veniva sospesa definitivamente al 42' del secondo tempo, poiché a seguito di una sostituzione effettuata dalla società Licinella, il calciatore sostituito, dopo esser rientrato negli spogliatoi, faceva nuovamente ingresso in campo denunciando di non aver ritrovato il proprio portafogli all'interno degli stessi. Tale dichiarazione induceva tutti i calciatori della società Licinella ad abbandonare il terreno di giuoco e far rientro negli spogliatoi. Viste le circostanze, il Direttore di gara decideva di sospendere temporaneamente l'incontro. I calciatori della società Licinella riscontravano di esser stati derubati dei propri effetti personali, e ciò generava una accesa disputa verbale tra i tesserati. Dopo circa quindici minuti sopraggiungevano le forze dell'ordine, al che il Direttore di gara invitava a più riprese i tesserati di entrambe le società a riprendere il regolare svolgimento della gara, tuttavia senza riuscirvi, poiché i calciatori di entrambe le società si rifiutavano di riprendere il gioco. Sentito a chiarimenti il Direttore di Gara in data 11.01.2017, in presenza di delegato A.I.A., lo stesso confermava quanto riportato in referto, precisando di aver tentato a più riprese di riprendere regolarmente lo svolgimento della manifestazione sportiva, senza tuttavia avere riscontro, in quanto i tesserati di entrambe le società si rifiutavano di riprendere il gioco. PQM in applicazione dell'art. 53 NOIF, il GST delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le compagini, Sporting Vietri sul Mare e Licinella, con il risultato di 0 - 3, e di escludere le stesse compagini dalla competizione, così come previsto dal Regolamento di Coppa.

## **A CARICO DI SOCIETÀ**

### **AMMENDA**

Euro 50,00 H20 RIARDO SOCCER

propri sostenitori facevano esplodere un petardo senza causare conseguenze

## **A CARICO DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 2/2017**

LONGOBARDI CIRO (FUTSAL CISTERNA)

## **A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

### **SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2017**

MELE SABATO (SPORTING VIETRI SUL MARE)

per aver colpito al volto con una bandierina di segnalazione un calciatore della squadra avversaria, procurando allo stesso dolore.

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BIFFARO SIMONE (CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.)

CAPUTO GIOVANNI (CASTELPOTO)

DI DIO COSIMO (CASTELPOTO)

DI PALMA UMBERTO (FUTSAL CISTERNA)

MILANO VITTORIO (FUTSAL CISTERNA)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

RIMA ORESTE (CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.)

DI MARTINO MICHELE (FUTSAL CISTERNA)

CAIAZZA VITTORIO (H20 RIARDO SOCCER)

CANZANO ANTONIO (H20 RIARDO SOCCER)

PERILLO ROBERTO (LICINELLA)

SANTANGELO GENNARO (NOVI VELIA)

FIERRO ANTONELLO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

### **AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA**

ARUTA SOSSIO (CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

MAINOLFI EMILIANO (AIROLA)

PORRINO RAFFAELE (AIROLA)

REA SALVATORE (AIROLA)

COPPOLA GIUSEPPE (ANZANO 1971)

NATALE MARIO (CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.)

BARRASSO PIETRO PAOLO (CASTELPOTO)

GIRARDI GENNARO (CASTELPOTO)

MOSCATELLO NELLO ANTONIO (CASTELPOTO)

CASCONI LUCA (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

D AMBROSIO GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

GUBITOSI DIEGO (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

DONNARUMMA PASQUALE (FUTSAL CISTERNA)

DANIELE GIUSEPPE (LICINELLA)

MARCIANO STEFANO (LICINELLA)

VOZA VALERIO (LICINELLA)

BRUNIANY ANDREI (NOVI VELIA)

TADDEO MIGUEL JOSE (NOVI VELIA)

ALTIMARI MARCO (SPORTING VIETRI SUL MARE)

NIGRO GIOVANNI (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

## **GARE DEL 11/ 1/2017**

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CALIENDO PIETRO (REAL PAGO)

CARBONE LUIGI (REAL PAGO)

LOMBARDI VINCENZO (REAL PAGO)

PINCHERA LUCA (REAL PAGO)

CRISTIANO GENNARO (SAVIANO 1960)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

COZZOLINO RAFFAELE (REAL PAGO)

FORNARO ANTONIO (REAL PAGO)

FORTUNATO GIANNI (REAL PAGO)

SCHIAVONE MARIO (REAL PAGO)

# CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

## GARE DEL 23/10/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### RECLAMO CITTA DI MERCOGLIANO 2012 – GARA DEL 23/10/2016 LIONS MONS MILITUM / CITTA DI MERCOGLIANO 2012

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 del 27/10/2016, letto il reclamo della società ASD Città di Mercogliano (RG.023) regolarmente presentato, rileva che la reclamante lamenta che la società Lions Mons Militum abbia schierato nella gara in epigrafe i calciatori: Capone Cristian, n. il 26/03/77, Colella Evelino, n. il 19/01/85; Colella Raffaele, n. il 28/08/88, Lombardi Giovanni, n. il 10/03/79, Musto Romualdo, n. il 29/09/88, Capone Vittorio, n. il 03/10/90, Merlino Felice, n. il 17/07/1996, Dello Iacono Andrea, il 28/11/95, senza che questi fossero tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il CR Campania, è emerso, giusta nota del 03/01/2017, che il tesseramento dei citati calciatori è regolarmente avvenuto in data 20/10/2016 e per l'effetto essi abbiano partecipato alla gara sopracitata in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. Tanto premesso, questo GST rigetta il reclamo, omologa il risultato del campo della gara Lions Mons Militum vs Città di Mercogliano: 1/0; dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

## GARE DEL 30/10/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### RECLAMO CASALETTO CALCIO – GARA DEL 30/10/2016 GIOI / CASALETTO CALCIO

Il GST letto il reclamo (F.030) regolarmente presentato dalla società ASD Casaletto Calcio, mediante il quale essa lamenta che la società U.S. Gioi abbia schierato nella gara in epigrafe i seguenti calciatori: Marciano Raffaele, n. 20/09/86; Giordano Davide, n. 25/10/95; Trama Nicola, n. 17/01/1982; Volpe Denis, n. 13/02/1997; Aldini Francesco, n. 06/12/1979; Mazza Giovanni, n. il 21/10/00; Feola Francesco, n: il 06/05/89 e dell'assistente di parte Mascolo Antonio, n. 5/12/91, senza che questi fossero tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti, vista la nota del 03/01/17, dell'ufficio Tesseramento CR Campania, mediante la quale si attesta che tutti i sopracitati soggetti fossero regolarmente tesserati alla data del 30/10/16 e per l'effetto hanno partecipato alla gara sopracitata in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. Tanto premesso questo GST, rigetta il reclamo; conferma il risultato del campo e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

### RECLAMO MACCHIA – GARA DEL 30/10/2016 MACCHIA / ATLETIK

Il GST, letto il reclamo (RG 031) regolarmente presentato dalla società GS Macchia, mediante il quale lamenta che la società Atletik abbia schierato nella gara citata i seguenti calciatori: Di Napoli Pierpaolo, n. 27/06/84; Caruso Pasquale, n. 25/08/82, Santese Michele, n. 13/08/79; Tedesco Silvio, n. 01/01/84; De Sio Giosuè, n. 28/07/88; Bufano Carlo, n. 07/12/81; Di Muoio Carmine, n. 01/07/81; Masuccio Francesco Maria, n. 01/04/791; La Rocca Giuseppe, n. 08/07/77; Bufano Cosimo, n. 07/12/81; Fortunato Francesco, n.21/05/89; Mastrangelo Mirko, n. 29/12/91; Fimiano Simone, n. 07/06/93; Cuomo Virgilio, n. 19/08/89; Di Pasquale Alessandro, n. 23/06/90; Di Mauro Valerio, n. 09/07/92; D'Elia Pasquale, n. 04/03/92; Falivene Antonio, n. 25/04/90, senza che questi fossero tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio del CR Campania è emerso, giusta nota del 03/01/2017, che il tesseramento dei calciatori in epigrafe abbia validità a far data dal 12/10/16 e, pertanto essi abbiano partecipato alla gara sopracitata in posizione regolare agli effetti del tesseramento. Per tutto quanto innanzi questo GST rigetta il reclamo, conferma il risultato conseguito sul campo e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

## GARE DEL 6/11/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### RECLAMO LA NUOVA VAPOR DOMICELLA – GARA DEL 6/11/2016 LA NUOVA VAPOR DOMICELLA / SPARTA SAN GENNARO

Il GST, letto il reclamo (RG 062) regolarmente presentato dalla società la Nuova Vapor Domicella, mediante il quale lamentava che la società Sparta San Gennaro nella gara del 05/11/2016 valevole per la terza giornata di campionato di seconda categoria, girone F, avrebbe utilizzato i calciatori Grimaldi Domenico, n. 11/08/85; Giannini Domenico, n. 20/09/70 e Nunziata Domenico, n. 09/11/84, nonché i dirigenti Romano Salvatore, n. 24/12/69 e Dragone Francesco, n. 10/6/75, senza che gli stessi fossero tesserati. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio del C.R. Campania è emerso che, giusta nota del 03/01/2017, il tesseramento dei calciatori citati aveva validità dal 26/10/2016, nel mentre per i dirigenti dal 15/09/2016, per l'effetto gli stessi hanno partecipato alla gara sopracitata in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. Per tutto quanto innanzi il GST rigetta il reclamo, conferma il risultato del campo e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

## **RECLAMO SPARTA SAN GENNARO – GARA DEL 6/11/2016 LA NUOVA VAPOR DOMICELLA / SPARTA SAN GENNARO**

Il GST, letto il reclamo proposto dalla ASD Sparta San Gennaro, inoltrato con raccomandata dell'11/11/2016 e pervenuta in data 17/11/2016, relativo alla gara di Campionato di Seconda Categoria, girone F del 05/11/2016, tra le società La Nuova Vapor Domicella - ASD Sparta San Gennaro, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Vidler Vincenzo, il quale non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di cui sopra non avendo scontato una residua giornata di squalifica, come riportato nel C.U. n. 116 del 12/05/2016; in particolare nel citato comunicato al suddetto calciatore venivano comminate numero 2 giornate di squalifica. Effettuati ex officio i dovuti accertamenti e rilevato che il predetto Vidler Vincenzo, ha scontato una sola delle due giornate di squalifica e precisamente nella gara La Nuova Vapor Domicella vs Real Forino Calcio del 29/10/16, valevole quale seconda giornata di campionato del detto girone, avendo La Nuova Vapor Domicella riposato la prima giornata di campionato. Per questo motivo dovendo scontare ancora una giornata di squalifica, egli non poteva partecipare alla gara oggetto del reclamo. P.Q.M. accoglie il reclamo per i motivi di cui sopra e per l'effetto commina alla società La Nuova Vapor Domicella la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, in favore della reclamante, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera A cgs; dispone, altresì, la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

### **GARE DEL 13/11/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **RECLAMO CASALETTO CALCIO – GARA DEL 13/11/2016 LAURINO / CASALETTO CALCIO**

Il GST, letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Casaleto Calcio, ove la stessa si doleva della posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori della squadra avversaria e dell'assistente dell'arbitro, segnatamente, Arpaia Graziano, nato il 19/05/1995; Mastrogiovanni Louis, nato il 19/01/2000; Petraglia Gianmarco, nato il 17/02/1998; Nicoletti Gaetano, nato il 10/03/1999; Alberelli Lorenzo, nato il 18/06/1997; Gregorio Alberto, nato il 27/07/1999; Durante Marco, nato il 06/08/1983; esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che i sopracitati calciatori e l'assistente di parte erano stati tesserati in data antecedente lo svolgimento della gara oggetto di reclamo; nello specifico i calciatori Arpaia Graziano, nato il 19/05/1995, risulta tesserato con la Società ASD Laurino il 23/11/2013, Mastrogiovanni Louis, nato il 19/01/2000, tesserato il 25/10/2016, Petraglia Gianmarco, nato il 17/02/1998, tesserato il 25/10/2016, Nicoletti Gaetano, nato il 10/03/1999, tesserato il 28/10/2016, Alberelli Lorenzo, nato il 18/06/1987, tesserato il 13/11/2002, Gregorio Alberto, nato il 27/09/1999, tesserato il 14/10/2016, Durante Marco, nato il 06/08/1983, censito il 25/10/2016. Alla luce di quanto sopra risultano infondate le doglianze di parte reclamante P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo proposto dalla Società ASD Casaleto Calcio, nel contempo disponendo incamerarsi la tassa reclamo.

### **GARE DEL 26/11/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **RECLAMO SPORTING VENTICANO – GARA DEL 26/11/2016 MONTEMARANO / SPORTING VENTICANO**

Il GST letto il reclamo tempestivamente presentato dalla società Asd Sporting Venticano (RG 060/16) con in quale la citata società si duole della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Morsa David - 12/09/1990; Urciuoli Marco - 11/06/1985; D'Ascoli Virginio - 24/04/1990; Floriano Luciano - 13/12/2016; e Giella Stefano - 12/04/1985. Espletati gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti de C.R. Campania, giusta nota del 03/01/2017, è emerso che i predetti calciatori si trovavano in posizione regolare alla data di svolgimento della gara; nello specifico si riportano le date di tesseramento dei calciatori: Morsa David: 19/12/2008; Urciuoli Marco: 17/10/2015; D'Ascoli Virginio: 11/10/2016; Floriano Luciano: 16/09/2016; Giella Stefano: 18/11/2016; tutti tesserati per la società Montemarano. Altresì la reclamante lamentava la posizione irregolare dell'assistente di parte Dell'Affetto Gerardo, nato il 15/01/1988, esperiti gli opportuni accertamenti è emerso che lo stesso risulta regolarmente censito per la società Montemarano dal 22/09/2016, ovvero anch'egli da data antecedente alla disputa della gara. P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Asd Sporting Venticano e per gli effetti di confermare il risultato maturato sul terreno di gioco di 3/3; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

### **GARE DEL 17/12/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **RECLAMO CASAL DI PRINCIPE PRIMAV – GARA DEL 17/12/2016 CASAL DI PRINCIPE PRIMAV / FULGOR CANCELLO ARNONE**

Il GST, letto il reclamo tempestivamente proposto dalla Società ASD Casal di Principe (R.G. 061) con cui la predetta Società si duole della irregolare posizione ai fini del tesseramento del calciatore della Società Fulgor Canello Arnone Sig. Della Valle Tommaso, nato il 09/07/1990; esperiti gli accertamenti di rito presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Campania (documento del 03/01/2017) è emerso che il calciatore predetto, Sig. Della Valle Tommaso, nato il 09/07/1990, risulta tesserato con la Società Fulgor Canello Arnone dal 10/12/2016, dunque in data anteriore la gara per cui è reclamo, che si è svolta il 17/12/2016. P.Q.M. delibera il rigetto del reclamo proposto dalla Società Casal di Principe, dispone incamerarsi la tassa di reclamo, e conferma il risultato di 1-1, così come conseguito sul terreno di gioco e come emerge dal referto del direttore di gara.

# CAMPIONATO REGIONALE ATTIVITA MISTA

## GARE DEL 9/10/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA DEL 9/10/2016 VIRTUS AVELLINO 2013 / S.S. NOLA 1925**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al CU n. 34 del 13.10.16, pag. 755, letto il reclamo della USD VIRTUS AVELLINO 2013 (RG. 14.16) rileva che lo stesso non è fondato e pertanto va rigettato. La reclamante lamenta che il calciatore Maddaloni Giuseppe, nato il 30.12.2000, privo di tesseramento veniva schierato dalla ASD SS NOLA 1925, senza la prevista autorizzazione ex art. 34 NOIF; espletati gli opportuni accertamenti giusta nota del 29.11.16, si è rilevato che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato dal 16.9.16 e che la ASD SS NOLA 1925, partecipando a campionati di diversa categoria, giusta comunicato n. 31 del 17.10.16, pag. 712, in deroga al summenzionato art. 34 NOIF non necessitasse di alcuna autorizzazione per schierare il predetto calciatore; P.Q.M. rigetta il reclamo, omologa il risultato conseguito sul campo di 0/2 a favore della ASD SS NOLA 1925; fa obbligo di prelevare la tassa reclamo dal conto della reclamante.

## GARE DEL 17/10/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO ABELLINUM CALCIO 2012 – GARA DEL 17/10/2016 SPORTING ACCADIA / ABELLINUM CALCIO 2012**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al CU n. 38 del 20.10.16, pag. 816, letto il reclamo anticipato a mezzo fax il 18.10.16 e successivo inoltro a mezzo racc.ta del 24.26/10/2016, RG. 005.16, con il quale la ASD Abellinum Calcio 2012 lamenta che per tre calciatori: Molinaro Vincenzo, del 10.4.99, Barbaro Matteo, del 2.04.00 e Lo Conte Giovanni, del 19.7.99, non venivano riportati nella distinta dei calciatori gli estremi dei documenti di riconoscimento, sebbene identificati dall'arbitro, richiedendo altresì l'accertamento della regolarità del tesseramento degli stessi da parte dell'Ufficio. Espletati gli opportuni accertamenti presso il CR Campania, con nota del 3.1.17, è emerso che i predetti calciatori risultano tesserati per la USD SPORTING ARCADIA a far data tutti dal 21.10.2016 quindi da data successiva alla disputa della gara in epigrafe. PQM accoglie il ricorso e per l'effetto visto l'art. 17 n. 5, lett. A, del CGS, delibera di infliggere alla SPORTING ACCADIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della ASD ABELLINUM CALCIO 2012; di inibire fino al 10.2.17 il dirigente Nigro Michele della SPORTING ACCADIA, per aver fatto partecipare alla gara calciatori non tesserati; di comminare l'ammenda di euro 70,00 alla SPORTING ACCADIA per i fatti di cui sopra, nonché l'ulteriore ammenda di euro 35,00, per la compilazione incompleta della distinta dei calciatori; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.

## GARE DEL 6/11/2016

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **RECLAMO U.S. POSEIDON 1958 GARA – U.S. POSEIDON 1958 / ASD VALDIANO DEL 07/11/2016**

(RG.038/16) Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo ritualmente proposto dalla società U.S. Poseidon 1958, rileva che lo stesso è infondato e pertanto va rigettato. La reclamante U.S. Poseidon 1958 si duole che la società ASD Valdiano abbia fatto prendere parte alla gara un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non presente nella distinta di gara e nello specifico il calciatore che indossava la maglia con il numero 17, poiché lo stesso non risultava figurare nella distinta di gara, in quanto la distinta stessa terminava con il numero 16. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, esperiti gli accertamenti di rito, sentito il direttore di gara a chiarimenti in data 21/11/2016, in presenza del rappresentante AIA, in sede di audizione, il direttore di gara affermava che il calciatore in sede di riconoscimento indicato in distinta con il numero 16 prendeva invece parte alla gara con il con il numero 17 e che la modifica non è stata annotata sulla distinta di gara. Il calciatore è stato regolarmente riconosciuto in quanto presente in distinta di gara con il numero 16 (Sig. Racamato Rocco), pur indossando la maglia n.17. Emergeva, altresì, dal colloquio con il direttore di gara che la società ASD Valdiano prima dell'inizio della gara al momento del riconoscimento aveva manifestato allo stesso di avere problemi con le divise di gioco, il calciatore dunque veniva riconosciuto, è chiaro dunque che il calciatore con il numero 17 non figurava per un mero errore nella compilazione della distinta da parte del dirigente della società ASD Valdiano. Per quanto sopra esposto Delibera A) Di rigettare il reclamo e per gli effetti di omologare il risultato acquisito sul campo di 1/1; B) Di prelevare sul conto della società U.S. Poseidon la tassa di reclamo, non versata; C) Di comminare l'ammenda di euro 25,00, alla società ASD Valdiano per l'errata compilazione della distinta di gara.

## **GARE DEL 14/11/2016**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **RECLAMO GESUALDO – GARA DEL 14/11/2016 GESUALDO / GROTTA 1984**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al comunicato di cui al C.U. 47 del 17/11/2016, pag. 1089 (RG.042), letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Gesualdo nel quale essa si doleva della posizione irregolare agli effetti del tesseramento dei calciatori; Losanno Francesco, nato il 27/02/1999; Ianniciello Raffaele, nato il 26/12/1999, e Pascuccio Antonio, nato il 01/07/1999; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania, giusta nota del 03/01/2017, è emerso che i calciatori sopracitati sono stati regolarmente tesserati con la società Grotta 1984 a far data dal 05/11/2016, ovvero da data antecedente alla disputa della gara oggetto di reclamo del 14/11/2016 P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società Gesualdo e di omologare il risultato, acquisito sul campo, di 3/4 in favore della società Grotta 1984; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

## **GARE DEL 19/11/2016**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **RECLAMO GESUALDO – GARA DEL 19/11/2016 NUSCO 75 / GESUALDO**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 24/11/2016, pag. 1159, letto il reclamo tempestivamente presentato dalla Società US Gesualdo (R.G. 048) con cui la predetta Società si duole della irregolare posizione ai fini del tesseramento dei seguenti calciatori della Società Nusco 75, segnatamente Della Vecchia Raffaele, nato il 25/08/2000; Bicchetti Amato, nato il 21/08/2000; Della Vecchia Cristian, nato il 14/02/2000; Rullo Carmine, nato il 20/09/1999; Della Vecchia Carmine, nato il 21/11/2000; Natale Antonio, nato il 28/04/1997; Di Pierro Danilo, nato il 14/03/1999; Della Polla Alessio, nato il 12/04/1999; Cenga Angelo, nato il 06/03/2000; Meluzio Giuseppe, nato il 25/02/1999; Biancaniello Carmine, 09/07/2001. Espletati i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che tutti i calciatori sopra richiamati sono stati tesserati con la Società Nusco 75, il 15/10/2016, dunque in data anteriore lo svolgimento della gara per cui è reclamo, che si è svolta il 19/11/2016. P.Q.M. dispone rigettarsi il reclamo proposto dalla Società US Gesualdo, omologando il risultato di 2 – 2, conseguito sul terreno di gioco, come da referto arbitrale. Si dispone altresì incamerare la tassa reclamo versata.

## **GARE DEL 20/11/2016**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **RECLAMO HERMES CASAGIOVE – GARA DEL 20/11/2016 HERMES CASAGIOVE / COMPENSORIO ALBANUOVA**

Il GST sciogliendo la riserva di cui al C.U. 49 del 24/11/2016, pag. 1159 (RG. 046/16), letto il reclamo tempestivamente inoltrato dall'ASD Hermes Casagiove, dove la stessa si duole che la società Compensorio Albanuova nella gara oggetto di reclamo, la stessa abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Stabile Stefano, utilizzato come assistente di parte come da distinta, in contrasto con la regola n. 6 della guida pratica al gioco del calcio; letti gli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro a chiarimenti in data 10/01/2017, in presenza del rappresentante dell'AIA, è emerso come il suddetto calciatore ha svolto esclusivamente la funzione di assistente di parte senza mai prendere parte alla gara, P.Q.M. delibera il rigetto del reclamo così come proposto ed omologa il risultato acquisito sul campo di 4/4; dispone incamerarsi la tassa di reclamo

## **GARE DEL 12/12/2016**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **RECLAMO ABELLINUM CALCIO 2012 – GARA DEL 12/12/2016 ABELLINUM CALCIO 2012 / ECLANESE 1932 CALCIO**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 59 del 15/12/2016, letto il reclamo tempestivamente presentato dalla Società Abellinum Calcio 2012 (R.G. 047) con cui la predetta Società si duole della irregolare posizione ai fini del tesseramento dei seguenti calciatori della Società Eclanese 1932, segnatamente: Curcio Andrea, nato il 17/10/1997; Andreoli Antonio, nato il 17/04/1997; Memmolo Francesco, nato il 18/10/1997; Vecchia Marco, nato il 10/04/1997. Espletati i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Campania, con nota del 03/01/2017 è emerso che i predetti calciatori risultavano tesserati in data anteriore lo svolgimento della gara per cui è reclamo ed in particolare; Curcio Andrea, nato il 17/10/1997, risulta tesserato il 08/10/2016; Andreoli Antonio, nato 17/04/1997, risulta tesserato il 10/12/2016; Memmolo Francesco, nato il 18/10/1997, risulta tesserato il 18/10/2014, Vecchia Marco, nato il 10/04/1997, risulta tesserato il 08/10/2016. Considerato dunque che la gara oggetto di reclamo si è svolta il 12/12/2016, e che tutti i calciatori sopra richiamati risultano regolarmente tesserati in data anteriore, le deduzioni svolte dalla reclamante si rivelano infondate. P.Q.M. delibera il rigetto del reclamo proposto dalla Società Abellinum Calcio, omologando il risultato di 1 – 1, conseguito sul terreno di gioco, come da referto arbitrale; si dispone, altresì, incamerare la tassa reclamo se versata.



### **RECLAMO TURRIS 1944 A.S.D.: GARA DEL 12/12/2016 FULGOR SANGIORGIO / TURRIS 1944 A.S.D.**

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 59 del 15/12/2016, pag. 1373, letto il reclamo tempestivamente proposto dalla Società Turris 1944 (R.G. 045) con cui la predetta Società si duole della irregolare posizione ai fini del censimento dell'assistente di parte della Società Fulgor San Giorgio, Sig. De Simone Luigi, nato il 28/09/1942; esperiti i dovuti accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che il predetto Sig. De Simone Luigi risulta regolarmente censito alla data del 23/09/2016, e dunque in data anteriore lo svolgimento della gara per cui è reclamo, tenutasi in data 12/12/2016. P.Q.M. delibera il rigetto del reclamo, incamerando la tassa, ed omologando il risultato di gara con il punteggio di 2 – 2, così come conseguito sul terreno di gioco, giusto referto arbitrale in atti.

## **RISULTATO GARA DEL 7 GENNAIO 2017**

### **COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 C2**

GARA DI FINALE DEL 7 GENNAIO 2017

#### **FINALE REGIONALE DEL 7.1.2017**

REAL CAIVANESE FUTSAL	- SPORTING FUTSAL LIMATOLA	10 - 9
-----------------------	----------------------------	--------

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

### **GARE DEL 8/10/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **RECLAMO STREGONI FIVE SOCCER – GARA DEL 8/10/2016 FUTSAL PARETE / STREGONI FIVE SOCCER**

(RG.021/16) Il Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 34 del 13/10/2016, pag.760, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Stregoni Five Soccer, visti gli atti ufficiali, sentito a chiarimenti il direttore di gara in data 04/11/2016, convocato da questo giudice alla presenza del rappresentante AIA, il quale in sede di audizione affermava che la società Club Futsal Parete, come da regolamento, inseriva in distinta quattro calciatori under; affermava, altresì, che la società Club Futsal Parete inizialmente schierava una formazione composta da quattro calciatori over ed un calciatore under e che, nel corso della gara, a seguito dell'espulsione del calciatore n. 8, Di Lella Gianluca, la società Club Futsal Parete non effettuava nessuna sostituzione in quanto non prevista dal regolamento, bensì effettuava una sostituzione nell'ambito dei calciatori over e che il Club Futsal Parete proseguiva la gara con quattro giocatori della categoria over e che, solo allo scadere dei regolamentari due minuti, avveniva un'integrazione (in linea con il regolamento) del calciatore n. 20, Dell'Aversano Raffaele, dal d.d.g. identificato in distinta, anno di nascita 04/07/1995. Alla stregua di tutto quanto sopra rilevato, nonché dalle dichiarazioni del Direttore di gara, si rileva che il comportamento della società Club Futsal Parete è in linea con le prescrizioni di cui al C.U. n 2, pagg. 126-127, pubblicato in data 4 luglio 2016; P.Q.M Il reclamo proposto dalla società Stregoni Five Soccer appare infondato e pertanto lo stesso va rigettato; per l'effetto, si omologa il risultato acquisito sul terreno di gioco di 4/0; si dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

### **GARE DEL 7/12/2016**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **RECLAMO FUTSAL CLARAVI – GARA DEL 7/12/2016 FUTSAL CLARAVI / FUTSAL PARETE**

(RG.049/16) Il GST, letto il reclamo della società Futsal Claravi nel quale essa si duole che la società Futsal Parete non abbia rispettato le "disposizioni in relazione ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età", come disposto dal C.U. n. 14, pubblicato il 09/08/2016, rileva, invero, che la reclamante rappresenta la mancata presenza del numero stabilito di calciatori nati dal 1.1.1995 in poi e di almeno due calciatori nati dal 1.1.98 in poi. Questo Gst, letti gli atti ufficiali, rileva che la società Futsal Claravi non ha presentato il rituale preannuncio di reclamo previsto dell'articolo 46 comma 1 CGS, per irregolare svolgimento della gara. Per tutto quanto sopra esposto il GST delibera l'inammissibilità del reclamo proposto e per gli effetti conferma il risultato di 5-6, acquisito sul terreno di gioco; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

### GARE DEL 29/10/2016

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### RECLAMO GARA LE DUE TORRI MADDALONI C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI C5 / ANTONIO BARONE CICCIANO DEL 29/10/2016

(RG.0 18/16) Il GST letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Antonio Barone Cicciano, nella quale la stessa si duole della posizione irregolare del calciatore Fusco Giuseppe nato il 30/06/1988 in quanto tesserato per altra società, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania, giusta nota del 03/01/2017 è emerso che il suddetto calciatore in data 29/10/2016 data della disputa della gara era tesserato per altra società e che solo in data 2/12/2016 decorreva il tesseramento in favore della società Le Due Torri Maddaloni, P.Q.M. delibera in accoglimento del reclamo di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/6 in applicazione dell'art. 17 comma 5 CGS, l'ammenda di euro 70,00 ai danni della società Le Due Torri Maddaloni per aver fatto giocare un calciatore tesserato per altra società altresì inibire il dirigente accompagnatore Pisani Saverio fino al 12/02/ 2017 per il medesimo motivo, si restituisce la tassa di reclamo se versata

### GARE DEL 12/11/2016

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### RECLAMO OLYMPIQUE SINOPE C5 – GARA DEL 12/11/2016 BOCA FUTSAL / OLYMPIQUE SINOPE C5

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 47 del 17/11/2016, pag. 1095, rilevato che la società ASD Olympique Sinope inoltrava a mezzo fax in data 13/11/2016 regolare preannuncio di reclamo (RG.041/16) avverso la regolarità di svolgimento della gara in epigrafe; rilevato, altresì, che al detto preannuncio non faceva seguito il regolare reclamo con le motivazioni, a norma dell'articolo 46 CGS. P.Q.M. dichiara lo stesso inammissibile; pertanto omologa il risultato acquisito sul campo di 4/1, in favore del Boca Futsal; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

### GARE DEL 3/12/2016

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### RECLAMO FOOTBALL CLUB SORRENTO – GARA DEL 3/12/2016 SANDRO ABATE FIVE SOCCER / FOOTBALL CLUB SORRENTO

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 56 del 9/12/2016, pag.1318, (RG.052/16), letto il reclamo ritualmente proposto dalla società F.C. Sorrento con cui la stessa si duole della mancata indicazione in distinta ufficiali di gara da parte della società Asd Sandro Abate Five Soccer di almeno due calciatori nati dal 1/1/1995, come previsto dal vigente regolamento (C.U. n. 02 del 4/07/2016, pag 129), letti gli atti ufficiali di gara, ivi comprese le controdeduzioni al reclamo della Asd Sandro Abate Five Soccer, sentito a chiarimenti il direttore di gara in data 10/01/2017, in presenza del rappresentante AIA, è emerso che sussiste difformità tra le distinte consegnate al direttore di gara, in quanto la prima inviata insieme al referto arbitrale riportava il calciatore Sanseverino Andrea come nato nel 23/07/1998, mentre nella distinta consegnata al termine della gara alla società avversaria veniva riportato lo stesso calciatore come nato nel 23/07/1988. Il direttore di gara nel consegnare le distinte richieste dalle società al termine della gara non si rendeva conto della difformità delle due distinte, così consegnando quella recante l'errore nell'indicazione della data di nascita, il direttore di ha specificato altresì che il calciatore da lui riconosciuto in sede di identificazione visti i documenti consegnatigli che il calciatore inserito in distinta e che ha preso parte alla gara è il calciatore Sanseverino Andrea nato il 23/07/1998. Ne deriva dunque che nessun regolamento è stato violato dalla società Asd Sandro Abate Five Soccer, trattandosi di un mero errore materiale P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo così come proposto, incamerando la tassa di reclamo e per l'effetto di omologare il risultato acquisito sul terreno di gioco di 6/5 in favore del Sandro Abate Five Soccer; infligge alla società Sandro Abate Five Soccer l'ammenda di euro 25,00, per l'errata compilazione della distinta di gara

## COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 SERIE C2

### GARA DI FINALE DEL 7/ 1/2017

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

FARDELLO GENNARO (REAL CAIVANESE FUTSAL)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BUSINO GIANLUCA (REAL CAIVANESE FUTSAL)

LONGOBARDI SALVATORE (REAL CAIVANESE FUTSAL)

RUOCCOLANO LUIGI (REAL CAIVANESE FUTSAL)

RUSSO FRANCESCO (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)

# RISULTATI GARE DEL 7 GENNAIO 2017

## ATTIVITA INTERSOCIALE

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
HIG TECH DENTAL	- PLANET 365 SUPERO	0 - 2	PARTENOPE SOCCER	- EUROGOMME	1 - 1

## AMATORIALI OVER

GIRONE A - 9 Giornata - A		
EAGLES POSILLIPO	- ASSOSPORTIVA	3 - 1
PASTIFICIO FERRARA	- TECHMADE CORONA	0 - 3 D

## ATTIVITA INTERSOCIALE

### GARE DEL 7/ 1/2017

#### A CARICO DIRIGENTI

#### AMMONIZIONE E DIFFIDA

COZZOLINO ANGELO (GESIN)

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANFORA MARCELLO (F.C. SPORTING NAPOLI)

CARDONE ANTONIO (GESIN)

CORCIONE ANDREA (GESIN)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTO VINCENZO (GESIN)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

PREZIOSO FRANCESCO (F.C. SPORTING NAPOLI)

CANTALUPO CIRO (GESIN)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

ALFANO VINCENZO (EUROGOMME)

BALESTRIERE SALVATORE (F.C. SPORTING NAPOLI)

BAVARESE MAURIZIO (PARTENOPE SOCCER)

ONOFRIETTI VINCENZO (PARTENOPE SOCCER)

## AMATORIALI OVER

### GARE DEL 7/ 1/2017

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 7/ 1/2017 PASTIFICIO FERRARA - TECHMADE CORONA

Letto il referto arbitrale, rileva che la gara non si è conclusa poiché la società Pastificio Ferrara che inizialmente schierava numero undici calciatori, nel corso della gara, a causa di infortunio, sei calciatori della medesima società erano costretti ad abbandonare il terreno di gioco per cui il direttore di gara sospendeva definitivamente la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica P.Q.M., letta la regola 3 del regolamento del gioco del calcio DELIBERA di infliggere alla società Pastificio Ferrara la punizione sportiva della perita della gara con il risultato di 0/3; per i provvedimenti si rimanda alla camicia di gara

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAGOSTA NICOLA (EAGLES POSILLIPO)

FALANGA ANTONIO (PASTIFICIO FERRARA)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

VINCI LUCIANO (ASSOSPORTIVA)

DESENA MAURIZIO (EAGLES POSILLIPO)

ZURLO ORESTE (TECHMADE CORONA)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

ADAMO CIRO (EAGLES POSILLIPO)

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **Riunioni del 5 – 12 dicembre 2016**

**Delibere le cui motivazioni sono state digitate successivamente al periodo di chiusura del Comitato, in occasione delle festività Natalizie.**

### **Riunione del 5 dicembre 2016**

**Fasc. 546**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4722/1298pf 15-16/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato Allievi Provinciali)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pasquale Massimo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Hellas Altavilla, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF e 61, commi 1 e 5 NOIF e per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale; Il calciatore: Caruso Mario, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF (per aver disputato una gara senza averne titolo); la società A.S.D. Hellas Altavilla, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. Per la gara Hellas Altavilla / Lions Mons Militum.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Hellas Altavilla, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara era stata sottoscritta dal Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pasquale Massimo la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pasquale Massimo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Hellas Altavilla ed il suo presidente sig. Pasquale Massimo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. I soggetti deferiti chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per il Presidente Pasquale Massimo mesi 10 di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per il calciatore: Caruso Mario, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la Società: Asd Hellas Altavilla la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017 (s.b. euro 450,00 di ammenda ridotta come sopra.) La Procura Federale, in persona dell'avv. Alfredo Sorbo prestava il necessario consenso.

#### **PQM**

**Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.**

#### **APPLICA**

**per il Presidente Pasquale Massimo mesi 10 di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per il calciatore: Caruso Mario, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la Società: Asd Hellas Altavilla la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017 (s.b. euro 450,00 di ammenda ridotta come sopra.)**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, 05/12/2016**

FASC. 539

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone

Proc. 4714/184pf 16-17/AA/cc del 2.11.2016 (Campionato di 2<sup>a</sup> catg. Coppa)

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Lucio Zullo, Presidente della società A.S.D. Pollena Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF e 61, commi 1 e 5 NOIF e per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale; previo stralcio ha provveduto a patteggiare come da separato provvedimento. Il calciatore: Alessandro Di Gioia, calciatore per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF (per aver disputato una gara senza averne titolo); la società A.S.D. Pollena Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Pollena Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara era stata sottoscritta dal Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Lucio Zullo la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Lucio Zullo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Pollena Calcio ed il suo Presidente sig. Lucio Zullo non facevano pervenire memorie difensive. Presidente sig. Lucio Zullo era presente. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 05/12/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessandro Di Gioia 3 (tre) giornate di squalifica; e per la società Asd Pollena la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Pollena alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all'attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.

**P.Q.M.**

**Considerato la gravità delle condotte poste in essere e la genuinità delle dichiarazioni del Presidente che non ha negato l'assenza dei requisiti da parte del calciatore Di Gioia che non ha partecipato all'udienza, ne ha fatto pervenire memorie,**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Alessandro Di Gioia 1 (una) giornata di squalifica; e per la società Asd Pollena la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed €200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli il 05/12/2016**

**FASC. 539**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4714/184pf 16-17/AA/cc del 2.11.2016 (Campionato di 2<sup>a</sup> catg. Coppa)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Lucio Zullo, Presidente della società A.S.D. Pollena Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF e 61, commi 1 e 5 NOIF e per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale per la gara Asd Pollena Calcio/ Real Ercolano del 17/10/2016. Il soggetto deferito chiedeva l'applicazioni delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per il Presidente Zullo Lucio mesi 14 (quattordici) di inibizione (s.b. anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito); La Procura Federale, in persona dell'avv. Biagio Romano prestava il necessario consenso.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.**

**APPLICA**

**per il Presidente Zullo Lucio mesi 14 (quattordici) di inibizione (s.b. anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito);**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, 05/12/201**

**FASC. 548**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4735/141pf 16-17/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato Juniores Regionale C/5)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Rosati Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real San Giuseppe, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Nappo Giuseppe (per aver disputato una gara), Parisi Michele (per aver disputato tre gare), Parisi Armando (per aver disputato due gare), Franzese Nunzio (per aver disputato due gare), Leone Vincenzo (per aver disputato due gare), per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; nonché Esposito Giuseppe calciatore-capitano per aver sottoscritto n.q. spiegata la distinta ufficiale di gioco quale dirigente accompagnatore per violazione all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5 NOIF; Sigg. Guastaferrò Mario e Gallese Francesco all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della società ASD Real San Giuseppe per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt.10, commi 2 del C.G.S. e 61, commi 5, delle NOIF; la società A.S.D. Real San Giuseppe, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real San Giuseppe, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Guastaferrò Mario, Gallese Francesco ed Esposito Giuseppe (calciatore) la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Rosati Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Real San Giuseppe ed il suo Presidente sig. Rosati Antonio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 05/12/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore/capitano Esposito Giuseppe anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione; i calciatori Leone Vincenzo, Franzese Nunzio, Parisi Armando 4 (quattro) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Parisi Michele 6 (sei) giornate di squalifica; il calciatore Nappo Giuseppe 3 (tre) giornate di squalifica; per i dirigenti Guastaferrò Mario e Gallese Franco anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione; per il Presidente Rosati Antonio la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione; e per la società Asd Real S. Giuseppe la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Real S. Giuseppe alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all'attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore/capitano Esposito Giuseppe anni 1 (uno) di inibizione; i calciatori Leone Vincenzo, Franzese Nunzio, Parisi Armando 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Parisi Michele 4 (quattro) giornate di squalifica; il calciatore Nappo Giuseppe 2 (due) giornate di squalifica; per il dirigente Guastaferrò Mario mesi 10 (dieci) di inibizione e per il dirigente Gallese Franco anni 1 (uno) di inibizione; per il Presidente Rosati Antonio la sanzione di anni 1 (uno) mesi 4 (quattro) di inibizione; e per la società Asd Real S. Giuseppe la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli il 05/12/2016**

**FASC. 524**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4084/1277pf 15-16 AA/ac/cf – del 19.10.2016 - Campionato Terza Categoria.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Iengo Marco, Presidente Società ASD Virtus Afragola Soccer, della violazione dell'art.1bis comma 1 e 5, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Giannelli Stefano e Manzo Luigi della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento);**

**I sigg. Flauto Gennaro e De Falco Marco Antonio, dirigenti accompagnatori della A.S.D. Virtus Afragola Soccer, della violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Virtus Afragola Soccer, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Virtus Afragola Soccer, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Flauto Gennaro e De Falco Marco Antonio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Iengo Marco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i

prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed il suo presidente Sig. Iengo Marco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 05/12/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Giannelli Stefano e Manzo Luigi 6 (sei) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Flauto Gennaro e De Falco Marco Antonio anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Iengo Marco la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società As Virtus Afragola Soccer la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. As Virtus Afragola Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Giannelli Stefano e Manzo Luigi sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all'attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Giannelli Stefano e Manzo Luigi la squalifica per 3 (tre) giornate di gara ciascuno, ai dirigenti Flauto Gennaro e De Falco Marco Antonio l'inibizione per mesi 10 (dieci), al Presidente Iengo Marco l'inibizione per mesi 10 (dieci) ed alla società Asd Virtus Afragola Soccer l'ammenda di € 400,00 ed 1 (uno) punto di penalizzazione**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli il 05/12/2016**

**FASC. 547**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4726/1297pf 15-16/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato di 3<sup>a</sup> cat.)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Vincenzo Apuzzo, Presidente della società A.S.D. La Bombonera Sirignano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Alfieri Giuseppe, Capriglione Alessandro, Mancaniello Antonio (per aver svolto quest'ultimo anche le funzioni di accompagnatore ufficiale – violazione art.61, commi 1 e 5 NOIF), Minopoli Antonio (per aver svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale in sei gare – violazione art.61, commi 1 e 5 NOIF), De Falco Francesco Maria e Crisci Sabato, tutti per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. La Bombonera Sirignano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. La Bombonera Sirignano, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare erano state sottoscritte dai calciatori/dirigenti accompagnatori Sigg. Mancaniello Antonio e Minopoli Antonio la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Vincenzo Apuzzo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni



regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. La Bombonera Sirignano ed il suo presidente sig. Vincenzo Apuzzo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 05/12/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alfieri Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Capriglione Alessandro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mancaniello Antonio sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Minopoli Antonio sei (6) giornate di squalifica; il calciatore De Falco F.sco Maria tre ( 3 ) giornate di squalifica; per il calciatore Crisci Sabato sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente Apuzzo Vincenzo la sanzione di anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione; e per la società ASD La Bomboniera Sirignano la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD La Bomboniera Sirignano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all'attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Alfieri Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Capriglione Alessandro tre ( 3 ) giornate di squalifica; il calciatore Mancaniello Antonio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Minopoli Antonio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore De Falco Francesco Mariatre (3) giornate di squalifica; per il calciatore Crisci Sabato sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente Apuzzo Vincenzo la sanzione di anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione; e per la società ASD La Bomboniera Sirignano la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 600,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli il 05/12/2016**

**FASC. 523**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone**

**Proc. 4084/138pf 16-17 AA/ac/cf – del 18.10.2016 - Campionato Juniores Regionale.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Balestriere Ivano, all'epoca dei fatti Presidente Società ASD Florigium, per la violazione dell'art.1bis comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Fiore Agostino (n.25.01.2000) e Scannapieco Matteo Rosario (n.20.05.1998) per la violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; Il sig. Mellusi Aniello e la sig.ra Di Meglio Veronica, dirigenti accompagnatori della A.S.D. Florigium, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., e 61, comma 5, delle NOIF; la Società ASD Florigium,, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.; per le gare Atletico Casalnuovo/ Asd Florigium del 14/12/2016 e Asd Florigium/Massa Lubrense del 11/01/2016.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Florigium, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sig. Mellusi Aniello e dalla sig.ra Di Meglio Veronica con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Balestriere Ivano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Florigium ed il suo presidente Sig. Balestriere Ivano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 05/12/2016. Era presente l'avv. Monica Fiorillo come rappresentante di tutti i deferiti, che chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per il Presidente Balestriere Ivano mesi 10 (dieci) di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per i Dirigenti Mellusi Aniello e Di Meglio Veronica mesi 10 (dieci) di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per i calciatori: Scannapieco Matteo e Fiore Agostino, la sanzione finale della squalifica per n. due gare (s.b. tre gare, ridotta come sopra per il rito) per la Società: Asd Florigium la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017 (s.b. euro 450,00 di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione ridotta come sopra.) La Procura Federale, in persona dell'avv. Alfredo Sorbo, prestava il necessario consenso.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.**

**APPLICA**

**per il Presidente Balestriere Ivano mesi 10 (dieci) di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per i Dirigenti Mellusi Aniello e Di Meglio Veronica mesi 10 (dieci) di inibizione (s.b. mesi 15, ridotto come sopra per il rito); per i calciatori: Scannapieco Matteo e Fiore Agostino, la sanzione finale della squalifica per n. due gare (s.b. tre gare, ridotta come sopra per il rito) per la Società: Asd Florigium la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017 (s.b. euro 450,00 di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione ridotta come sopra.)**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, 05/12/2016**

**RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2016**

**Fasc. 527**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Francesco Mottola Proc. 4102/124pf 16-17 AA/ac – del 19.10.2016 - Campionato Regionale Under 17.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Bruno Michelino, all'epoca dei fatti Presidente Società ASD Azzurra Calcio Grotta, della violazione dell'art.1bis comma 1, in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Schena Mario, Bevilacqua Ferdinando, Dell'Erario Manuel e D'Amato Gianluca, della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Villanova Giuseppe e Vitiello Raffaele, dirigenti accompagnatori della A.S.D. Azzurra Calcio Grotta, della violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Azzurra Calcio Grotta, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Azzurra Calcio Grotta, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Villanova Giuseppe e Vitiello Raffaele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente

tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Bruno Michelino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Azzurra Calcio Grotta ed il suo Presidente Sig. Bruno Michelino non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/12/2016, era presente l'Avv. Giovanni Calabrese, come rappresentante dei deferiti Sig. Bruno Michelino, Villanova Giuseppe, Vitiello Raffaele e la società Asd Azzurra Calcio Grotta. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Schena Mario, Bevilacqua Ferdinando, Dell'Erario Manuel 9 (nove) giornate di squalifica ciascuno, e D'Amato Gianluca 3 (tre) giornate di squalifica, per i dirigenti Villanova Giuseppe e Vitiello Raffaele anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Bruno Michelino la sanzione di mesi 21 di inibizione, e per la società Asd Azzurra Calcio Grotta la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Azzurra Calcio Grotta alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Schena Mario, Bevilacqua Ferdinando, Dell'Erario Manuel e D'Amato Gianluca sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all'attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Schena Mario, Bevilacqua Ferdinando, Dell'Erario Manuel la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara ciascuno, e per D'Amato Gianluca la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; al dirigente Villanova Giuseppe l'inibizione per mesi 6 (sei) e per Vitiello Raffaele l'inibizione per mesi 16 (sedici) , al Presidente Bruno Michelino l'inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla società Asd Azzurra Calcio Grotta l'ammenda di € 900,00.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli il 12/12/2016**

**Fascicolo 531**

**Avv. Arturo Frojo, (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe, Avv. Raffaele Cangiano, Dott. Gianluca De Vincentis, Componenti,**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Leone Danilo, all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Virtus Sant' Anastasia, per la violazione dell'art. 7 co. 1,2 e 6 del C.G.S.; Coppola Paolino, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.C. Cicciano, per la violazione dell'art. 7 co. 7 del C.G.S.; A.S.D. Virtus Sant'Anastasia, ai sensi degli artt. 7 co. 2 e 4 co. 2 C.G.S.; A.S.D. Cicciano; ai sensi degli artt. 7 co. 2 e 4 co. 2 C.G.S.; ai sensi dell'art 4 co. 1 e 2 C.G.S.; GARE: A.S.C. Cicciano / Villa Lirio del 16/04/2016 ed A.S.C. Cicciano – Virtus Sant'Anastasia dell'8/5/2016 (semifinale play off Girone A – Campionato di Promozione).**

La Procura Federale provvedeva a deferire i summenzionati tesserati per i rispettivi capi di incolpazione, relativi alle gare indicate in epigrafe. Alla data di udienza, presenti il Presidente dell'A.S.C. Cicciano Coppola Paolino, il Dirigente della medesima compagine Gatta Felice, ed i calciatori Montaperto Salvatore e Scafaro Gennaro, entrambi all'epoca dei fatti in forza all' A.S.C. Cicciano, il Dirigente ed i calciatori decidevano di patteggiare ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., mentre il Presidente, dopo aver reso breve dichiarazione, escludeva tale possibilità, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti. Il Tribunale, dopo aver stralciato le posizioni di cui al richiesto patteggiamento, proseguiva l'esame degli atti a carico dei Sig.ri Coppola Paolino e Leone Danilo, secondo quanto riportato nel verbale di udienza. La Procura Federale, per i suddetti, richiedeva le seguenti sanzioni: per il Sig. Danilo Leone 5 anni di inibizione, mentre per il Sig. Paolino Coppola anni 1 di inibizione. Per l'A.S.C. Cicciano 2 punti di penalizzazione e per la Virtus Sant'Anastasia 2 punti di penalizzazione. I fatti, così come illustrati nella copiosissima documentazione prodotta dalla Procura Federale, attestano una serie di accadimenti che nessuna delle parti ha messo in discussione e che alla luce dei

patteggiamenti, nonché della dichiarazione resa dal Leone Danilo il 15/7/2016 al rappresentante della P.F. Sig. De Miranda, appaiono assolutamente chiari. Il deferito infatti al minuto 6.30, a proposito del denaro consegnato al Sig. Gatta Felice dichiara: *Li ho dati per un prestito perche doveva pagare l'iscrizione, perché non aveva soldi. Penso che fosse un'iscrizione alla Federazione. Questi soldi li ho dati il venerdì precedente alla partita con il Villa Litterno. Credo che se non avessi dato questi soldi la partita con il Villa Litterno non si sarebbe disputata.* Ebbene la dichiarazione, i messaggi telefonici acquisiti al fascicolo, unitamente alla dichiarazione del Presidente Coppola, non possono che condurre questo Tribunale a considerare il Leone ed il Coppola, responsabili delle condotte attribuitegli, a prescindere dalle circostanze più volte messe in campo dai tesserati. La prima, che il denaro è stato restituito; la seconda, che la gara A.S.C. Cicciano – Virtus Sant'Anastasia dell'8/5/2016 (semifinale play off Girone A – Campionato di Promozione) si sia regolarmente svolta. La frode sportiva è illecito di attentato a prescindere dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato (App. fed. In C.U. FIGC 23/09/2004 n. 10/CAF). L'ipotesi di cui agli artt. 7 C.G.S. configura un illecito che non necessita, ai fini della sua integrazione, del verificarsi dell'evento, essendo sufficienti che siano state poste in essere le condotte dirette al compimento dello scopo. Siamo dinanzi infatti, alla tipica fattispecie a consumazione anticipata che si realizza, anche con il semplice tentativo. In tale ottica quindi, il fatto che le somme verosimilmente siano state solo anticipate da una delle due società, e successivamente restituite, ha comunque concorso ad alterare non soltanto il regolare svolgimento dell'incontro A.S.C. Cicciano – Villa Litterno del 16/04/2016, ma quello dell'intera fase finale del campionato di Promozione Campania, Girone A, stagione sportiva 2015-16. Quanto alla commisurazione delle sanzioni da irrogare ai tesserati, questo Tribunale non può non considerare la diversa intensità di partecipazione all'evento da parte dei soggetti di cui al presente provvedimento, ed in tale ottica concordare con la Procura, quanto alla contestazione di cui al comma 7 dell'art. 7 C.G.S. per il Presidente Coppola, che ha più volte dichiarato di trovarsi all'estero in quel periodo, ma a contestazione della Procura non ha negato di essere a conoscenza del prestito da parte del Leone, al Gatta.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale**

**DELIBERA**

**di ritenere entrambi i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascrittegli ed applica:**

**A Leone Danilo, all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Virtus Sant'Anastasia, per la violazione dell'art. 7 co. 1,2 e 6 del C.G.S., la sanzione di anni 4 (quattro) di inibizione; a Coppola Paolino, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.C. Cicciano, per la violazione dell'art. 7 co. 7 del C.G.S., la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione; Alla A.S.D. Virtus Sant'Anastasia, ai sensi degli artt. 7 co. 2 e 4 co. 2 C.G.S, punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, nella stagione in corso; alla A.S.D. Cicciano a) ai sensi degli artt. 7 co. 2 e 4 co. 2 C.G.S. b) ai sensi dell'art 4 co. 1 e 2 C.G.S., punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, nella stagione in corso.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, 12/12/2016**

**RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2017**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Marino Iannone; Avv. Roberto Arcella; Avv. Ivan Simeone**

**Procedimenti riuniti; numeri 4697/1195pf 15-16/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato Terza Categoria) e 4694/1195pf 15-16/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato Terza Categoria)**

**DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Caliendo Luigi, Presidente della società A.S.D. Carbonara, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sigg. Menna Mafaldo, Di Genua Nunzio e Graziano Guierino, calciatori, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Pezzella Amleto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Carbonara, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. Carbonara, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Carbonara, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pezzella Amleto con la prescritta dichiarazione che i calciatori in essa indicati erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Caliendo Luigi l'omesso

tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Carbonara ed il suo presidente sig. Caliendo Luigi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'esito dell'esame dei fascicoli in epigrafe, ravvisata connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Menna Mafaldo, Di Genua Nunzio e Graziano Guerino tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Pezzella Amleto la sanzione di mesi quattro di inibizione (sanzione base mesi tre aumentata di un mese per la continuazione); per il Presidente Caliendo Luigi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (sanzione base mesi tre aumentata di un mese per la continuazione); e per la società A.S.D. Carbonara la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 450,00 di ammenda (sanzione base punti 1 di penalizzazione ed euro 300,00 di ammenda, aumentata di un punto ed euro 150,00 per la continuazione). Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Carbonara alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato: pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente, agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Menna Mafaldo, Di Genua Nunzio e Graziano Guerino tre giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Pezzella Amleto la sanzione di mesi quattro di inibizione (sanzione base mesi tre aumentata di un mese per la continuazione); al Presidente Caliendo Luigi la sanzione di mesi quattro di inibizione (sanzione base mesi tre aumentata di un mese per la continuazione); alla società A.S.D. Carbonara la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 450,00 di ammenda (sanzione base punti 1 di penalizzazione ed euro 300,00 di ammenda, aumentata di un punto ed euro 150,00 per la continuazione).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 550**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa.**

**Proc. 4815/175pf 16-17/AA/ac del 4.11.2016 (Campionato Giovanissimi provinciali)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pugliese Rocco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova San Vito Sapri, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Canonico Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della società Nuova S.Vito Sapri, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società A.S.D. Nuova San Vito Sapri, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Vincenzo Martorelli (n.18.12.2003) in è stato impiegato nella gara Nuova S.Vito Sapri / Casalbuono del 30.11.2015 dalla società A.S.D. Nuova S.Vito Sapri, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Canonico Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pugliese Rocco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D.Nuova S.Vito Sapri ed il suo Presidente sig. Pugliese Rocco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Martorelli Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Canonico Luigi mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pugliese Rocco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D.Nuova S.Vito Sapri la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D.Nuova S.Vito Sapri alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato: pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente, agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:  
per il dirigente Canonico Luigi mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pugliese Rocco la  
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Nuova S.Vito Sapri la  
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed €300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 549**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa.**

**Proc. 4769/140pf 16-17/AA/ac/cf del 4.11.2016 (Campionato Juniores Regionale C/5)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Castiello Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Victoria Solofra, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Giannattasio Pompeo, calciatore, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Palumbo Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della società Victoria Solofra, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt.10, commi 2 del C.G.S. e 61, commi 5, delle NOIF; la società A.S.D. Victoria Solofra, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara Victoria Solofra / L'Anchora Amalfi del 7.12.2015 dalla società A.S.D. Victoria Solofra, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente

accompagnatore ufficiale Sig. Palumbo Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Castiello Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Victoria Solofra ed il suo presidente sig. Castiello Antonio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giannattasio Pompeo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Palumbo Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Castiello Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Victoria Solofra la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Victoria Solofra alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato: pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente, agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Giannattasio Pompeo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Palumbo Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Castiello Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Victoria Solofra la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 520**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Ivan Simeone.**

**Proc. 4770/174pf 16-17/AA/ac del 3.11.2016 (Campionato di Terza categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Cuoco Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Ogliarese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Costantino Vincenzo, calciatore, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Graziano Domenico, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S. Ogliarese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S. Ogliarese, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Graziano Domenico con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Cuoco

Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Costantino Vincenzo quattro giornate di squalifica; per il dirigente Graziano Domenico mesi tre di inibizione; per il Presidente Cuoco Antonio la sanzione di mesi tre di inibizione; e per la società AS Ogliastro la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. AS Ogliastro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in due gare senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi lo stesso non è stati sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato: pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente, agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili degli illeciti disciplinari in contestazione e di infliggere: al calciatore Costantino Vincenzo quattro giornate di squalifica; al dirigente Graziano Domenico mesi tre di inibizione; al Presidente Cuoco Antonio la sanzione di mesi tre di inibizione ed alla società AS Ogliastro la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 500,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 520**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente);**

**componenti: Avv. Marino Iannone; Avv. Roberto Arcella; Avv. Ivan Simeone; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Raffaele Cangiano**

**Proc. 4087/142 pf 16-17/AA/ac/cf del 18.10.2016 (Campionato di Terza categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Cuoco Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Ogliastrese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Rinaldi Cristian, calciatore, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Rinaldi Marina, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S. Ogliastrese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

Con l'atto di deferimento, la Procura Federale ha contestato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S. Ogliastrese, malgrado non fosse tesserato. Ha anche contestato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Rinaldi Marina con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Cuoco Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le



violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti si difendevano a mezzo avv. Giovanni Calabrese il quale, coi propri assistiti, evidenziava all'udienza del 12.12.2016 che il calciatore era stato regolarmente tesserato presso la delegazione di Salerno e che la sig.ra Marina Rinaldi non era "dirigente" ma solo allenatore della squadra e chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti. Il Tribunale disponeva l'acquisizione di informazioni presso la delegazione di Salerno, informazioni che risultano pervenute il 17.12.2016. Dal contenuto delle stesse risulta che il calciatore Cristian Rinaldi (nato il 20.12.2001 risulta tesserato dalla soc. A.S. Ogliarese in data 6/2/2015 una prima volta ed il 19.11.2015, con scadenza della validità della certificazione medica di idoneità 17.11.2016). All'esito dell'acquisizione documentale, la Procura concludeva all'udienza del 9.1.2017 per il proscioglimento di tutti i deferiti. Il Tribunale evidenzia che dal carteggio pervenuto dalla Delegazione di Salerno risulta la totale infondatezza della contestazione e condivide pertanto le conclusioni rassegnate in udienza dal Rappresentante della Procura Federale.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di prosciogliere tutti gli incolpati perché il fatto non sussiste.**

**FASC. 544**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Antonio Valentino; Avv. Giovanni M. Benincasa.**

**Proc. 4712/1297pf 15-16/AA/ac/cf del 2.11.2016 (Campionato Juniores Regionale)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Orefice Giovanni, Presidente della società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Immobile Antonio, calciatore, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Ruocco Alberto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Ruocco Alberto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Orefice Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Juve Pro Poggiomarino ed il suo presidente sig. Orefice Giovanni non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Immobile Antonio (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ruocco Alberto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Orefice Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Juve Pro Poggiomarino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato: pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente, agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Immobile Antonio (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ruocco Alberto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Orefice Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Pro Poggiomarino la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 251**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Marino Iannone; Avv. Roberto Arcella; Avv. Ivan Simeone**

**Pro. 2623/1053 pf13 14/SP/mg del 18 settembre 2015 (esordienti misti 2001-02**

**DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI**

**Ruggiero Salvatore, Presidente della A.S. Ercolanese, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all'art. 10, comma 6 CGS, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, firmando tre cartellini provvisori di riconoscimento di calciatori nei quali era riportata la data di nascita 2001 anziché quella vera del 2000, per utilizzarli in una competizione nella quale non potevano essere utilizzati per limiti di età come prescritto dal regolamento e dalla normativa riportata nel CU n. 1/2013 del SGS; i calciatori Debile Gennaro, Moreno Emanuele, Izzo Gabriele in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per avere partecipato alla gara Real Soccer Massese – Ercolanese del 28/4/2014, in posizione irregolare, poiché trattavasi di gara di campionato (Torneo esordienti misti a 9) alla quale potevano partecipare solo calciatori nati nell'anno 2001 e 2002;**

vista l'informazione trasmessa alla Procura federale e la documentazione trasmessa; esaminate le difese pervenute dal sig. Ruggiero Salvatore e contenute nella memoria del 30/5/2015) anche per delega degli altri deferiti; udito il sig. Ruggiero Salvatore comparso all'udienza del 14/12/2015 e all'udienza del 28/11/2016; viste le conclusioni del sostituto Procuratore federale, rassegnate all'udienza del 5/12/2016 e dirette alla condanna del sig. Ruggiero Salvatore a 9 mesi di inibizione; dei calciatori Debile Gennaro, a mesi 1 di squalifica, di Moreno Emanuele e Izzo Gabriele a 3 mesi di squalifica; ammenda di € 1500,00 per la ASD Ercolanese. I fatti oggetto di contestazione sono stati acclarati dal Giudice Sportivo Territoriale che, nella delibera di cui al C.U. n. 41 del 2/5/2014, in riferimento alla gara Real Soccer Massese – Ercolanese del 28/4/2014, accerta che, all'atto del riconoscimento svolto dal Dirigente Federale, De Marco Ferdinando, il dirigente della società Ercolanese presentava n. 3 tesserini provvisori scaduti per i calciatori Debile Gennaro, Moreno Emanuele, Izzo Gabriele palesemente contraffatti nella data di nascita che era indicata con l'anno 2001 anziché con l'anno 2000, effettivo anno di nascita dei tre calciatori. La delibera del GST è stata confermata dalla Corte di appello territoriale che, con la delibera n. 34 (CU n. 90 del 16/6/2014), ha dichiarato irricevibile il reclamo della Ercolanese. I fatti oggetto del deferimento trovano piena conferma nell'attività svolta dalla Procura federale ed, in particolare nelle dichiarazioni spontanee del sig. Oliviero Domenico, di Debile Gennaro, unico minore resosi disponibile all'interrogatorio, accompagnato dalla madre Ruocco Francesca. Il sig. Oliviero, allenatore della Ercolanese sino al febbraio 2014, ha dichiarato –per quanto interessa in questa sede - che la soc Ercolanese non aveva una iscrizione per calciatori della categoria anno 2000 e soprattutto, che solo il Presidente Ruggiero Salvatore era in possesso dei tesserini dei calciatori che consegnava ai dirigenti

accompagnatori. Il minore Debole Gennaro conferma che i tesserini erano posseduti dal Presidente e che questi provvide a farli consegnare al Dirigente federale per il riconoscimento. Il sig. Ruggiero Salvatore conferma di avere sottoscritto i tesserini risultati contraffatti (lettera a) della memoria del 30/5/2015). Dall'istruttoria (ivi compreso il referto arbitrale come anticipato, sottoposto al vaglio del GST) emerge con certezza che fu un dirigente accompagnatore della Ercolanese a consegnare i tesserini contraffatti al Dirigente federale sig. De Marco. Tali decisive circostanze non appaiono scalfite dalla difesa del sig. Ruggiero Salvatore rappresentata nella memoria del 30/5/2015 e verbalmente all'udienza. Infatti, da un lato, il Ruggiero non contesta di avere sottoscritto le tessere (rectius: non disconosce la propria sottoscrizione sulle tessere che falsificavano l'anno di nascita dei 3 calciatori); dall'altro, senza argomentazioni plausibili, ritiene di non avere contraffatto le tessere. Infatti, non assume rilevanza la circostanza che il dirigente accompagnatore che abbia materialmente consegnato al DF De Marco le tessere non sia stato tale Ruggiero Antonio (come indicato in distinta) bensì Matarrelli Vincenzo, dal momento che tale circostanza, comunque, non spiega perché mai il dirigente accompagnatore dovesse avere predisposto e consegnato le 3 tessere contraffatte, firmate dal Presidente, e soprattutto, perché ciò facesse in una gara senza diritti di classifica. In tale quadro probatorio, si inserisce infine, la istanza del Ruggiero ex art. 32 sexies CGS (v. memoria del 30/5/2015) che, unitamente, agli altri elementi raccolti, corrobora la responsabilità del Ruggiero Salvatore. In definitiva, il deferimento della Procura ha un fondato impianto probatorio per quanto concerne il comportamento antisportivo del Presidente della Ercolanese, cui segue la responsabilità oggettiva della AS Ercolanese per avere fatto partecipare alla gara Real Soccer Massese – Ercolanese del 28/4/2014, tre calciatori in posizione irregolare e con tesserini contraffatti. L'età dei giovani calciatori e l'impiego in un torneo cd. "misto" (con partecipazione cioè di atleti di età diverse) giustifica, invece, l'esclusione di una sanzione per i giovani calciatori. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a Ruggiero Salvatore, la sanzione di nove (9) mesi di inibizione; alla A.S. Ercolanese, € 500,00 di ammenda. Delibera il proscioglimento dei calciatori Debole Gennaro, Moreno Emanuele, Izzo Gabriele;**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

**RIUNIONI DEL 9 ED 11 GENNAIO 2017**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente),**

**Avv. Roberto Arcella, Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Ivan Simeone**

**RECLAMO US REAL SAN FELICE**

**Gara Real San Felice / Real Pago del 27/11/2016 Campionato 2° categoria in riferimento al CU 51 del 01.12.2016**

La soc. US Real San Felice propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 51 del 01.12.2016 col quale è stata inflitta al sig. Parrella Gerardo, calciatore, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per grave fallo di gioco e per avere, dopo l'espulsione, ingiuriato con fare minaccioso l'arbitro di gara.

A sostegno del reclamo, si deduce la sproporzione della squalifica in relazione ad altri fatti sanzionati dal GST con provvedimenti pubblicati nel medesimo C.U. si chiede quindi ridimensionarsi la sanzione avuto riguardo anche al fatto che la società si era sempre distinta per virtù disciplinari, avendo conseguito per cinque volte consecutive il relativo riconoscimento.

Il ricorso è fondato. Avuto riguardo al comportamento in contestazione, per quanto grave e deplorabile, la Corte ritiene tuttavia di dover riconsiderare la misura della sanzione, oggettivamente sproporzionata anche in relazione a casi analoghi.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione del GST a tre (3) giornate effettive di squalifica. Conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata.**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Ivan Simeone**

**RECLAMO FEMMINILE PONTECAGNANO**

**Gara Femminile Pontecagnano / Prater Club Napoli, del 30/10/2016 Campionato Regionale Femminile in riferimento al C.U. 43 del 03/11/2016**

La soc. Femminile Pontecagnano propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul C.U. 43 del 3.11.2016 col quale è stata inflitta alla calciatrice Bottiglieri Giuseppina la sanzione della squalifica per due anni - ed alla società per responsabilità oggettiva l'ammenda di euro 500.00 – per aver aggredito ripetutamente il ddg ed apostrofato lo stesso con espressioni offensive. A sostegno del reclamo, si deduce che i fatti si sarebbero svolti in maniera difforme rispetto a quanto descritto nel referto del ddg.

Nel reclamo si chiedeva l'audizione testimoniale di Katia Basile, altra giocatrice del Pontecagnano, che veniva escussa da questa Corte, rimettendo la valutazione dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 35 CGS unitamente al merito. Il ricorso è parzialmente fondato. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da costante giurisprudenza: la valenza di fonte privilegiata di prova, che l'articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell'arbitro, pone infatti gravi limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare risultano astrattamente ammissibili prove contrarie solo nei casi previsti dal CGS, che contemplano, questi ultimi, l'ipotesi di fatti non rilevati dal d.d.g. ed il caso dell'errore di persona: al riguardo, è appena il caso di rilevare che quando affermato dalla "teste" oggi escussa non integra tali requisiti.

Ciò nondimeno, rivalutati i fatti, la Corte ritiene di dover ridurre la sanzione inflitta a carico della giocatrice Bottiglieri Giuseppina, onde proporzionare la stessa all'effettiva gravità dei comportamenti ascritti. Resta invece ferma la sanzione pecuniaria a carico della società in quanto oggettivamente congrua. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo, in riforma della decisione del GST, applica a Bottiglieri Giuseppina la squalifica sino al 9/1/2018. Conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata.**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa; Avv. Antonio Valentino**

**RECLAMO PRESENTATO DALLA S.S. EBOLITANA 1925**

**Gara: Pol. San Vito Positano / Ebolitana 1925 Coppa Italia del 14/12/2016; in riferimento al C.U. 62 del 22/12/2016.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero dall'istruttoria espletata, è emerso che la condotta tenuta dal Sig. Liccardi Vincenzo, calciatore della Soc. Ss Ebolitana 1925, pur essendo violenta non ha procurato danni fisici al calciatore avversario tant'è che quest'ultimo concludeva regolarmente la gara e, pertanto, la predetta condotta arrecava alcun danno alla squadra avversaria. Appare, dunque, congruo riportare la sanzione in modo proporzionale ai fatti contestati. **P.Q.M**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il ricorso e per l'effetto rideterminare la sanzione nei confronti del calciatore, Sig. Liccardi Vincenzo, in 2 (due) giornate di gara di squalifica.**

**Nulla per la tassa non versata**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa; Avv. Antonio Valentino**

**RECLAMO PRESENTATO DALLA ASD FC BARRESE**

**Gara: Mondo Sport / Asd Fc Barrese, Campionato 1° categoria del 4/12/2016; in riferimento al C.U. 59 del 9/12/2016.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la inammissibilità dello stesso. Invero, il reclamo proposto dalla Soc. Asd Fc Barrese è stata sottoscritta dal Presidente pro-tempore, Sig. Ercole Giuseppe, che, a seguito di indagini, risulta essere inibito fino a tutto il 01/01/2017. Poiché il reclamo è stato sottoscritto in data 15/12/2016 dal Sig. Ercole Giuseppe, allorquando quest'ultimo era inibito, il reclamo stesso è da considerarsi inammissibile.

**P.Q.M.,**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo e di incamerare la tassa versata.**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa; Avv. Vincenzo Pecorella**

**RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ VIRTUS OTTAVIANO**

**Gara: S. Giuseppe / Virtus Ottaviano, Campionato Promozione del 3/12/2016; in riferimento al C.U. 56 del 9/12/2016.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, le motivazioni addotte nel reclamo risultano generiche e non in grado di contraddire il contenuto del referto arbitrale che comunque costituisce fonte privilegiata di prova.

**P.Q.M**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; di addebitare la tassa a carico della Società reclamante, non versata.**

**Avv. Eugenio Russo f.f. (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Giovanni M. Benincasa; Avv. Antonio Valentino**

**RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ APD SAN MARTINO VALLE CAUDINA**

**Gara: Baiano / Apd San Martino Valle Caudina, Campionato Promozione del 10/12/2016; in riferimento al C.U. 59 del 15/12/2016.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Apd San Martino Valle Caudina, sebbene ne abbia fatta espressa richiesta, non si è presentata alla udienza del 9/1/2017, considerato che il reclamo, così come proposto, appare non fondato dal momento che il calciatore Ikerionwn Jonathan veniva espulso perché colpiva con uno schiaffo violento al viso un avversario con il pallone distante e la società reclamante nulla deduce di concreto rispetto a tale atteggiamento antisportivo tenuto dal calciatore; rilevato che, pertanto, la sanzione applicata dal Giudice sportivo appare congrua e giustificata. **P.Q.M**

**La Corte Sportiva Di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo. Di addebitare la tassa a carico della Società reclamante non versata.**

**Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Francesco Mottola; Avv. Eugenio Russo**

**RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ VICTORIA MONTESARCHIO**

**Gara: Bonea / V. Montesarchio, Campionato terza Categoria del 03/12/2016; in riferimento al C.U. 21 del 9/12/2016 delegazione Benevento.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, preliminarmente, si dà atto che la richiesta di rinvio dell'audizione fissata per il 9 gennaio 2017 deve essere disattesa avendo parzialmente fondato il reclamo ed avendo alla data della presente decisione il calciatore Mazzariello già scontato le squalifiche per tre (3) giornate, ritenuto sanzione già congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi ed accertati. Considerato, infatti, la rilevanza probatoria del referto arbitrale nonché le ragioni addotte a fondamento del reclamo, i fatti possono ritenersi pienamente accertati. **P.Q.M**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**Di ridurre la decisione del G.s.t. da quattro (4) a tre (3) giornate di squalifica effettive, ai sensi di quanto previsto dall' art. 19 del Codice della Giustizia Sportiva.**

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19 gennaio 2017.**

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 12 gennaio 2017.**

**Il Segretario  
Marco Cilio**

**Il Commissario Straordinario  
Cosimo Sibilia**